SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5/L

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. **303.**

Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.).

07G0004

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 4 gennaio 2007.

Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci.

07A00095

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 novembre 2006, n. **304.**

Regolamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;

Uditi i pareri resi dal Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 maggio 2005 e nell'adunanza dell'11 aprile 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2268 del 26 aprile 2006);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;

b) «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di giornalista professionista in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione.

Art. 2.

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale.

2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate. Il decreto di riconoscimento individua le materie d'esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.

3. La prova scritta, della durata massima di tre ore, consiste nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla Commissione, nonché sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. La misura di tale articolo deve essere di sessanta righe per 60 battute.

4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto ministeriale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

5. Il Consiglio nazionale dell'Ordine provvede a predisporre un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato *sub* A) che dovrà essere consegnato ai candidati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

Art. 3.

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra iscritti all'albo dei giornalisti, elenco professionisti, con almeno otto anni di anzianità di iscrizione in tale elenco, designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o

di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica nelle materie elencate nell'allegato A al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati dei distretto della Corte di Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni od organi centrali dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.

3. La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione, nonché i compensi, determinati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4.

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive integrazioni.

Art. 5.

Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato *sub* B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed a copia di un documento di identità.

2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini del l'iscrizione all'albo.

4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

5. Il Consiglio dell'ordine dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7.

Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso consiste nello svolgimento di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno o più organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.

2. Il direttore o i direttori degli organi di informazione, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta e ne rilascia copia all'interessato.

Art. 8.

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme di deontologia professionale.

Art. 9.

Registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti istituisce e tiene presso di sé il registro dei tirocinanti nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti di decreto ministeriale di riconoscimento di titolo conseguito all'estero, intendono svolgere il tirocinio di adattamento.

2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

a) numero d'ordine attribuito al tirocinante, cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;

b) data di decorrenza dell'iscrizione;

c) indicazione dell'organo o degli organi di informazione per i quali è svolto il tirocinio di adattamento;

d) eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;

e) data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;

f) data dei rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

g) data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 10.

Iscrizione

1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, redatta secondo lo schema allegato *sub* C) al presente regolamento.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento, indicando il relativo od i relativi organi di informazione.

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia di un documento di identità;

b) copia autenticata del decreto ministeriale di riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo;

c) attestazione di disponibilità del direttore o dei direttori degli organi di informazione per i quali si svolge il tirocinio;

d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, devono essere elencati i documenti allegati; deve altresì essere espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente presso gli uffici del Consiglio nazionale. In caso di consegna presso gli uffici, il Consiglio nazionale, previa apposizione sulla domanda del timbro e della data di ricevimento, rilascia ricevuta di presentazione della domanda al praticante stesso o a persona da lui delegata.

6. È inammissibile la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non sia possibile la regolarizzazione.

Art. 11.

Delibera di iscrizione

1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.

3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della deliberazione adottata all'interessato, nonché al direttore o ai direttori degli organi di informazione indicati per il tirocinio di adattamento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi, il direttore dell'organo di informazione rilascia al tirocinante una dichiarazione sulle attività svolte dallo stesso. Tale dichiarazione è trasmessa dall'interessato al Consiglio nazionale dell'Ordine.

2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici, il direttore trasmette al Consiglio nazionale la relazione sullo svolgimento del tirocinio prevista dall'articolo 7, comma 2.

3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del direttore, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del direttore, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Art. 13.

Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva sono causa di sospensione del tirocinio stesso.

2. Tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva sono causa di interruzione del tirocinio stesso.

3. Il direttore dell'organo di informazione presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 14.

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;

c) condanna definitiva per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo di cinque anni;

d) rilascio del certificato di iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 15.

Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 novembre 2006

Il Ministro: MASTELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2006
Ministeri isitituzionali, registro n. 13, foglio n. 120

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE MATERIE

1) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione;

2) Elementi di storia del giornalismo e della comunicazione di massa;

3) Elementi di storia moderna e contemporanea;

4) Elementi di sociologia e psicologia dell'opinione pubblica;

5) Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista;

6) Normativa comunitaria sull'informazione;

7) Teoria e tecniche dell'informazione giornalistica;

8) Metodi e strumenti di ricerca per il giornalismo;

9) Elementi di grafica della comunicazione giornalistica;

10) Elementi di informatica applicata al giornalismo;

11) Elementi di fotogiornalismo e di radiogiornalismo.

ALLEGATO *B*

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Il/la sottoscritto/a ....
nato/a .... il .... a ....,
cittadino/a .... residente in ....;
in possesso del titolo professionale di ....
rilasciato da ....
a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università con sede in ...., iscritto all'associazione professionale di .... dal .... (1) ed in possesso del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ....

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra.

Data e Firma

(1) Ove sussista il requisito.

ALLEGATO *C*

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Il/la sottoscritto/a ....
nato/a .... il .... a ....,
cittadino/a .... residente in ....
in possesso del titolo professionale di ....
rilasciato da ....
a compimento di un corso di studi di ....
anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università ....
con sede in ...., iscritto all'associazione professionale di .... dal .... (1)
ed in possesso del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ....

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra;

dichiara

di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso i seguenti organi di informazione:

....
....
....

Data e Firma

(1) Ove sussista il requisito.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo degli articoli 6, 11 e 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE):

«Art. 6 *(Misure compensative)*. — 1. Qualora il richiedente sia in possesso di un titolo di formazione dello stesso livello o di livello superiore a quello prescritto per l'accesso o l'esercizio delle attività di cui all'art. 2, il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. Il riconoscimento è, altresì, subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni, oppure al superamento di una prova attitudinale, se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti dell'art. 1, comma 3, lettera *a)*, ed il richiedente possiede un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* o lettera *c)*.

2-*bis*. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1.».

«Art. 11 *(Disposizioni applicative misure compensative)*. — 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'art. 13, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 9 e 10.».

«Art. 13 *(Competenze per il riconoscimento)*. — 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera *a)*, individuato nell'allegato C al presente decreto. L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera *b)* del precedente art. 8;

b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere *c)* e *d)*;

c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;

d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di istruzione secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o della normativa in materia di contratti aventi finalità formativa;

f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime;

f-bis) il Ministero per i beni e le attività culturali, per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;

g) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ogni altro caso.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 319 del 1994:

«Art. 14 *(Procedura di riconoscimento)*. — 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 12.

2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano i rappresentanti:

a) dei Ministeri indicati all'allegato C;

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) del Ministero degli affari esteri;

d) del Ministero della pubblica istruzione;

e) del Dipartimento per la funzione pubblica;

f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g).

5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione designato dal Ministro per la pubblica istruzione. La conferenza è integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale.

6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 17.

8. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.».

Nota all'art. 4:

— La legge 3 febbraio 1963, n. 69, reca: «Ordinamento della professione di giornalista».

Nota all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)».

07G0001

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza in rassegna, necessario per porre in essere tutte le iniziative di carattere urgente occorrenti per il rientro nell'ordinario, ed anche in virtù del fatto che gran parte delle risorse finanziarie non sono ancora confluite nella contabilità del Commissario delegato;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 29 novembre 2006 dell'Ufficio territoriale del Governo di Teramo;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 6 dicembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2007, lo stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

07A00119

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale, determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le attività finalizzate al superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso, con conseguente necessità di consentire la prosecuzione dell'attività per ulteriori dodici mesi anche in considerazione del fatto che le risorse economiche stanziate con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006, non sono ancora confluite nella disponibilità del Commissario delegato;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Viste le note del Commissario delegato e della regione Abruzzo rispettivamente del 5 e del 6 dicembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

07A00120

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, recante la dichiarazione dello stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale;

Considerato che l'area di via Giustiniano Imperatore è interessata da un gravissimo dissesto urbano e strutturale, con conseguente compromissione della stabilità di alcuni edifici, a seguito del quale l'amministrazione comunale ha dovuto procedere allo sgombero di 56 nuclei familiari dallo stabile sito in via Villa di Lucina n. 26 A/B;

Considerato che persistono gli elementi di rischio per la pubblica e privata incolumità, a seguito dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e per il cui contenimento risulta necessario adottare provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire il ripristino delle normali condizioni di vita;

Considerato lo stato di attuazione degli interventi straordinari posti in essere dal Commissario delegato, la necessità di portare a compimento la realizzazione degli stessi al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità e, in conseguenza, la necessità di continuare a fornire un'adeguata e tempestiva assistenza ai nuclei familiari coinvolti nell'evento di cui trattasi;

Vista la nota del comune di Roma in data 29 novembre 2006;

Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota dell'11 dicembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in atto nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, derivante dal gravissimo dissesto urbano e strutturale in atto nella predetta area.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

07A00121

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza, in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali, verificatisi il giorno 24 ottobre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 gennaio 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 5 dicembre 2006 del Prefetto di Chieti - Commissario delegato, con la quale, quest'ultimo ha rappresentato la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al fine di portare a definitiva conclusione le iniziative finalizzate al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 6 dicembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2007, lo stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

07A00122

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, con il quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Visto l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 2006;

Considerato che il complesso delle attività poste in essere in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Ritenuto quindi necessario disporre un'ulteriore proroga esclusivamente per assicurare il completamento delle iniziative già intraprese;

Vista la richiesta in data 11 dicembre 2006 del Presidente della regione Liguria;

Vista la nota del 22 dicembre 2006 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Ritenuto che per l'evento di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, è prorogato, fino e non oltre il 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cengio in provincia di Savona in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale.

Il Prefetto di Genova Giuseppe Romano è confermato nell'incarico di Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà a disciplinare le ulteriori attività da espletare nel territorio interessato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

07A00123

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale, determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1995, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno fino al 31 dicembre 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stato ulteriormente prorogato il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006;

Viste le note con le quali il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, ha rappresentato la necessità di portare a compimento le attività finora intraprese, idonee a ricondurre la situazione emergenziale ad un regime di competenze ordinarie;

Ritenuto che sia, pertanto, necessario completare la realizzazione dei predetti interventi straordinari;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa con la regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 27 dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

07A00124

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza, in relazione ai dissesti idrogeologici e conseguenti movimenti franosi, che hanno interessato il territorio dei comuni di Mezzojuso e Porto Empedocle durante la stagione invernale 2004/2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione ai dissesti idrogeologici e conseguenti movimenti franosi che hanno interessato il territorio dei comuni di Mezzojuso (Palermo) e Porto Empedocle (Agrigento) durante la stagione invernale 2004/2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della regione Siciliana del 21 dicembre 2006, nella quale si chiede di prorogare lo stato d'emergenza in atto sul territorio della predetta regione, tenuto conto che sono in corso di accreditamento ulteriori e aggiuntive risorse finanziarie da destinare alle esigenze derivanti dai contesti calamitosi in atto nei comuni di Mezzojuso (Palermo) e Porto Empedocle (Agrigento);

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza necessario per porre in essere i lavori e gli interventi occorrenti per il rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione ai dissesti idrogeologici e conseguenti movimenti franosi che hanno interessato il territorio dei comuni di Mezzojuso (Palermo) e Porto Empedocle (Agrigento) durante la stagione invernale 2004/2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

07A00125

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Dichiarazione di «grande evento», relativo alla celebrazione del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che, nel periodo compreso tra il 2 ed il 26 marzo 2007, si svolgeranno le manifestazioni per la celebrazione del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma stipulati in data 25 marzo 1957 e che in tale occasione saranno presenti i vertici istituzionali della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Presidenza della Repubblica, dei parlamenti nazionali dei Paesi dell'Unione europea, nonché i sindaci delle 27 capitali dell'Unione europea e le ambasciate dei Paesi europei presenti in Italia;

Considerato che, nell'ambito del citato evento, si svolgeranno anche una serie di ulteriori iniziative di commemorazione per la nascita di Altiero Spinelli e per il ventennale del progetto Erasmus, eventi che prevederanno la partecipazione di numerosi giovani appartenenti alle università europee;

Ritenuto opportuno individuare come unico simbolo per la celebrazione del «grande evento» e per tutte le manifestazioni ad esso correlate il logo apposito predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri da abbinare a quello elaborato a livello europeo;

Ravvisata, quindi, anche in considerazione del carattere internazionale dell'evento in questione, la necessità di adottare misure di carattere straordinario ed urgente per assicurare un regolare svolgimento delle manifestazioni, nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel citato comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delega al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;

Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le Francesco Rutelli di cui alla nota prot. n. 3070/06 del 23 dicembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2006;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, le celebrazioni del 50° anniversario dalla firma dei trattati di Roma sono dichiarate «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, fino al 30 settembre 2007.

Con successiva ordinanza verrà definito il contenuto della delega da conferire al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di Commissario delegato, i tempi e le modalità del suo esercizio, nonché le norme cui potrà derogare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

07A00126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 dicembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Morales Ortega Francisco De Asis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Morales Ortega Francisco De Asis, nato a Montefrio (Granada) il 24 giugno 1950, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere in Italia;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingenero de Caminos, Canales y Puertos, especialidad: Transportes, Puertos y Urbanismo», conseguito presso l'«Escuela Tecnica superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politecnica de Madrid» nell'ottobre 1973;

Considerato che il richiedente è iscritto presso il «Collegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» di Madrid dal 2 gennaio 1974 al n. 4514;

Preso atto che l'istante documenta lo svolgimento di esperienza professionale presso la «Ferrovial Agroman S.A.» di Madrid dal 1974 al 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 28 settembre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque, sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A - settore civile-ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un esame (scritto e orale) nella seguente materia: 1) architettura tecnica e (solo orale), 2) ordinamento e deontologia professionale, oppure a scelta dell'istante, in un tirocinio della durata di un anno su architettura tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Morales Ortega Francisco, nato a Montefrio (Granada) il 24 giugno 1950, cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile-ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale su:

1) architettura tecnica e solo orale;

2) ordinamento e deontologia professionale oppure al compimento di un tirocinio pratico, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 dicembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile-ambientale.

a) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

07A00096

DECRETO 13 dicembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Martinez Ayestaran Josè Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Martinez Ayestaran Josè Maria, nato a Bilbao (Spagna) il 12 dicembre 1968, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere in Italia;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos», conseguito presso l'«Escuela Tecnica superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria» in data 7 gennaio 1998;

Considerato che il richiedente è iscritto presso il «Collegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» di Madrid dal 16 gennaio 1998 al n. 14338;

Preso atto che l'istante documenta lo svolgimento di esperienza professionale presso la «Ferrovial Agroman S.A.» di Madrid dal 1998 a giugno 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 28 settembre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque, sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A - settore civile-ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un esame (scritto e orale) nella seguente materia: 1) architettura tecnica e (solo orale), 2) ordinamento e deontologia professionale, oppure a scelta dell'istante, in un tirocinio della durata di un anno su architettura tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Martinez Ayestaran Josè Maria, nato a Bilbao (Spagna) il 12 dicembre 1968, cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile-ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale su:

1) architettura tecnica e solo orale;

2) ordinamento e deontologia professionale oppure al compimento di un tirocinio pratico, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 dicembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile-ambientale.

a) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A00097

DECRETO 13 dicembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Garcia Martin Josè Ramòn, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Garcia Martin Josè Ramòn, nato a Salamanca (Spagna) l'8 marzo 1971, cittadino spagnolo diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere in Italia;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos», conseguito presso l'«Escuela Tecnica superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria» in data 14 maggio 1997;

Considerato che il richiedente è iscritto presso il «Collegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» di Madrid dal 17 giugno 1997 al n. 13846;

Preso atto che l'istante documenta lo svolgimento di esperienza professionale presso la «Ferrovial Agroman S.A.» di Madrid dal 1998 a giugno 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 28 settembre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque, sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A - settore civile-ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un esame (scritto e orale) nella seguente materia: 1) architettura tecnica e (solo orale), 2) ordinamento e deontologia professionale, oppure a scelta dell'istante, in un tirocinio durata di un anno su architettura tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Garcia Martin Josè Ramòn, nato a Salamanca (Spagna) l'8 marzo 1971, cittadino spagnolo è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido e l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile-ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale su:

1) architettura tecnica e solo orale;

2) ordinamento e deontologia professionale oppure al compimento di un tirocinio pratico, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 dicembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A- settore civile-ambientale.

Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A00098

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 2006.

Trasferimento crediti dalla gestione liquidatoria Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Catanzaro, in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata alla società, alle condizioni indicate nella convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1957, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge n. 386 del 17 agosto 1974, la Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Catanzaro è stata soppressa;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate da due crediti vantati nei confronti della regione Calabria per un importo complessivo di € 12.860,55 di cui:

€ 1.380,67 inerente al finanziamento del «Fondo Patronati» di competenza dell'esercizio 1979;

€ 11.479,88 per retribuzioni ed oneri accessori corrisposti nell'anno 1978 a due dipendenti comandati presso la regione Calabria;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Catanzaro, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i suddetti crediti per un importo complessivo di € 12.860,55 dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Catanzaro in liquidazione all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (UANSF) in liquidazione;

Decreta:

I crediti di cui alle premesse per un importo complessivo di € 12.860,55 (€ 1.380,67 inerente al finanziamento del «Fondo Patronati» di competenza dell'esercizio 1979 ed € 11.479,88 per retribuzioni ed oneri accessori corrisposti nell'anno 1978 a due dipendenti comandati presso la regione Calabria) nei confronti della regione Calabria, dovuti in base alla situazione patrimoniale presentata dall'ente al momento della sua soppressione, sono trasferiti ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Catanzaro in liquidazione all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (UANSF) in liquidazione, il quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2006

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A00022

DECRETO 8 gennaio 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 gennaio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 15.781 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 gennaio 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a novantuno giorni con scadenza 16 aprile 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà

dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I Bot sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f),* dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 gennaio 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A00157

DECRETO 8 gennaio 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 gennaio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 15.781 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 gennaio 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 gennaio 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà

dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f,* dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 gennaio 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A00158

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 dicembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Skakko R WDG», registrato al n. 12268.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 28 giugno 2004 dall'impresa SARIAF GOWAN S.p.a. con sede legale in via Morgagni, 68 Faenza (Ravenna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «SKAKKO R WDG»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO - RAME;

Vista la nota dell'ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 26 ottobre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

ISAGRO S.p.a. - Aprilia (Latina);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa SARIAF GOWAN S.p.a. con sede legale in via Morgagni, 68 Faenza (Lodi) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato SKAKKO R WDG con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-200-500 e kg 1-2-5-8-10-15-20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'imprese:

SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001;

ISAGRO S.p.a. - Aprilia (Latina), autorizzato con decreto del 31 ottobre 1971 e 16 aprile 2004.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12268.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SKAKKO R WDG

Fungicida sistemico e di copertura
Tipo di formulazione :granuli idrodispersibili

Composizione:
- Fosetil Alluminio puro.................................g. 25
- Rame metallo puro....................................g. 25
- Coformulanti.......................................q.b. a 100

SARIAF GOWAN S.p.A. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)
Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del ....
Stabilimento di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)

Taglie: g. 100-200-500; Kg. 1-2-5-8-10-15-20
Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

NORME PRECAUZIONALI
Durante la fase di carico e miscelazione del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 25% e RAME 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO: sintomi: sedazione, dispnea, depressione.
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SINC, emolisi, vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Lo SKAKKO R WDG è un fungicida antiperonosporico ad ampio spettro d'azione, con effetto preventivo, dato dalla combinazione di Fosetil Alluminio, ad azione sistemica, in formulazione di microgranuli idrodisperdibili, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti e l'Ossicloruro di rame, dotato di prolungata azione di copertura, resistenza al dilavamento e ampio spettro fungicida, compresa una apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi.
Per queste caratteristiche viene impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto o penetranti nella difesa delle seguenti culture dalle sotto elencate malattie:
- **AGRUMI** (arancio, limone, pompelmo, mandarino): contro la Phytophtora spp. (gommosi parassitaria del colletto e Allupatura dei frutti), Antracnosi e Mal secco, a 500 g/hl.
- **VITE:** contro la Peronospora alla dose di 350-500 g/hl (3,5-5 Kg/ha) intervenendo preventivamente ogni 8–12 giorni; impiegare le dosi più elevate quando si adotta il turno di intervento più lungo e in caso di elevata pressione di malattia.
- **PERO:** contro Maculatura bruna alla dose di 200 g/hl alla caduta delle foglie e al rigonfiamento delle gemme; in post allegagione (frutti 2-3 cm) alla dose di 100g/hl.
- **PESCO:** contro Bolla e Corineo, 400-600 g/hl durante la caduta delle foglie e al rigonfiamento delle gemme.
- **POMODORO:** contro la Peronospora, l'Alternaria, e la Septoria, e con azione preventiva di contenimento delle Batteriosi, intervenire ogni 8-12 giorni a 4-6 Kg/ha.
- **PATATA:** contro Peronospora intervenire ogni 8-12 giorni a 4-6 Kg/ha.
- **FRAGOLA:** contro Marciume del colletto intervenire da dopo la crisi del trapianto fino alla prefioritura a 250-400 g/hl.
- **CARCIOFO:** contro la Peronospora intervenire ogni 8-12 giorni, a 4-6 Kg/ha.
- **CUCURBITACEE** (cetriolo, melone, cocomero): contro la Peronospora, intervenire ogni 8-12 giorni a 6 Kg/ha.
- **LATTUGA - SPINACIO:** contro Peronospora, Antracnosi, Alternariosi e Septoriosi alla dose di 3-5 kg/ha.
- **ORNAMENTALI:** contro Peronospora, Bremia, Antracnosi, Alternariosi, Batteriosi alla dose di 400-600 g/hl.

COMPATIBILITA': Il formulato non è compatibile con prodotti a formazione oleosa, i concimi fogliari a base azotata e i formulati a base di Dicofol.
Avvertenza: in caso di malattie con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Su vite e cucurbitacee non trattare in piena fioritura. Può essere fitotossico su pesco se distribuito in piena vegetazione. Su varietà di orticole e ornamentali poco note, si consiglia di effettuare saggi preliminari. Nel corso del trattamento tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti: 40 giorni prima della raccolta su pero, pesco e vite, 30 giorni per la fragola, 15 giorni per gli agrumi, spinacio, carciofo e cucurbitacee, 20 giorni per tutte le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SKAKKO R WDG

Fungicida sistemico e di copertura
Tipo di formulazione :granuli idrodispersibili

Composizione:
- Fosetil Alluminio puro.................................g. 25
- Rame metallo puro.....................................g. 25
- Coformulanti......................................q.b. a 100

SARIAF spa - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)
Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del ....
Stabilimento di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)

Taglie: g. 100
Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 25% e RAME 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO: sintomi: sedazione, dispnea, depressione.
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi, vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

06A11877

DECRETO 14 dicembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Viver EW», registrato al n. 12318.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2004 dall'impresa SARIAF S.p.a. con sede legale in via Morgagni, 68 Faenza (Ravenna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: VIVER ora ridenominato VIVER EW;

Visti gli atti da cui risulta che la titolarietà del prodotto è stata trasferita all'impresa OXON ITALIA S.p.a. con sede legale in via Manzoni, 44 Milano;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: TEBUCONAZOLO;

Vista la nota dell'ufficio in data 1° giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 10 ottobre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa OXON ITALIA S.p.a. con sede legale in via Manzoni, 44 Milano è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI denominato VIVER EW con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 25-50-100-200-250-500-750 e litri 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12318.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

VIVER EW

Fungicida sitemico - emulsione olio acqua.

Composizione:
- Tebuconazolo puro .... g. 4,7 (46 g/l)
- Coformulanti quanto basta a g. 100

OXON ITALIA S.p.A. - Via Manzoni 44 - Milano

Autorizzazione n. del del Ministero della Salute

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 25-50-100-200-250-500-750 - litri 1-5-10-20-25

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento ad alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Il prodotto si usa alle seguenti dosi, riferite all'impiego con pompe a volume normale e con volumi medi di irrorazione (1000 l/ha). In caso di utilizzo di pompe a basso o ultrabasso volume aumentare la dose in modo da ottenere lo stesso dosaggio per ettaro.

POMACEE (melo e pero)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*) 210-270 ml/hl in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 12-15 giorni, oppure curativamente entro 96 ore dall'inizio dell'infezione;
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*) 210-270 ml/hl;
- contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*) 270-400 ml/hl.

DRUPACEE (albicocco, ciliegio, pesco e nettarine, susino europero e cino-giapponese)
- contro *Monilia spp.e Botrytis cinerea*
  1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 270-400 ml/hl;
  1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni alla dose di 270-400 ml/hl;
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*), 270-400 ml/hl
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 270 ml/hl.

VITE
210 ml/hl contro oidio (*Uncinula necator*) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti con diverso meccanismo d'azione.

NOCE, MANDORLO, NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO
- contro Antracnosi *(Gnomonia leptostyla)*, Necrosi apicale bruna (*Fusarium spp., Alternaria spp.,Colletrotichum spp . Phomopsis spp*) 2 intervenventi a distanza di 14 gg. a partire dalla fioritura alla dose di 350 ml/hl.

COLTURE ORTICOLE (melone, cocomero, cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, asparago, carciofo):
- contro oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Leveillula taurica*) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 270 ml/hl.
- contro ruggini e stemfiliosi dell'asparago (*Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium*) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 270 ml/hl.

Per l'asparago trattare esclusivamente dopo la raccolta dei turioni durante la stagione vegetativa.

CEREALI (frumento, orzo, segale ed avena)
Intervenire alla dose 5 lt/ha posizionando il trattamento come di seguito indicato:
- contro oidio *(Erysiphe graminis)*, ruggini *(Puccinia spp.), Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura;
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium spp.*), in fase di piena fioritura
- contro Septoria (*Septoria spp.*) in fase di inizio levata-spigatura.
- contro "malattie del piede" (*Fusarium spp., Pseudocercospella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*) in fase di accestimento-levata.

Trattamento fino alla fine della fioritura.

TAPPETI ERBOSI contro *Microdochium nivale, Sclerotinia homoeocarpa* e *Rhizoctonia solani* alle dosi di 7,5-10 lt/ha (in 600-800 litri d'acqua) intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni dopo in funzione dell'andamento epidemico. In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

ROSA contro Oidio *(Erisiphe cichoracearum)*, ticchiolatura *(Diplocarpon rosae)*, ruggine *(Phragmidium mucronatum)* alla comparsa dei primissimi sintomi alla dose di 350 ml/hl.

Nell'applicazione del prodotto rispettare le indicazioni contenute nell'allegata tabella

Coltura	N. max trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri/ha)
Melo	4	1400-1800
Pero	4	1400-1600
Albicocco, Ciliegio	2	1200-1500
Pesco, Nettarine, Susino europeo e cino-giapponese	2	1000-1500
Vite	4	1000-1500
Colture orticole	4	800-1000
Noce e altri fruttiferi a guscio	2	1200-1500
Tappeti erbosi	2	600-800

COMPATIBILITÀ

Il prodotto può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino; 7 giorni per albicocco, ciliegio, pesco, nettarino, susino europeo e cino-giapponese, melone, cocomero, carciofo; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

VIVER EW

Fungicida sitemico - emulsione olio acqua.

Composizione:
- Tebuconazolo puro .... g. 4,7 (46 g/l)
- Coformulanti quanto basta a g. 100

OXON ITALIA S.p.A. - Via Manzoni 44 - Milano

Autorizzazione n. del del Ministero della Salute

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 25-50-100

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento ad alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

06A11878

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 novembre 2006.

Destinazione di risorse per il finanziamento delle imprese italiane partecipanti ai progetti congiunti di innovazione tecnologica nell'ambito del bando transnazionale, da emanare nell'anno 2007, in attuazione del programma comunitario EUROTRANS-BIO.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 11 maggio 2001, n. 1034240, esplicativa della direttiva sopra richiamata;

Tenuto conto dei risultati dei lavori della Task Force «Biotecnologie, bionanotecnologie e bioinformatica» istituita dalla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive (MAP-DGSPC) svolti in collaborazione con il Comitato nazionale biosicurezza e biotecnologie (CNBB) della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico, già Ministero delle attività produttive, e l'Istituto per la promozione industriale (IPI) partecipano alle attività previste dal programma comunitario EUROTRANS-BIO - «European Network of transnational collaborative research and technological development for SME projects in the field of biotechnology», promosso dalla Commissione europea nel quadro dell'iniziativa ERA-NET;

Tenuto conto che il programma EUROTRANS-BIO, al quale partecipano 17 tra Ministeri ed agenzie di 9 Paesi dell'Unione europea, si propone di sostenere la crescita delle PMI nel settore delle biotecnologie in Europa, anche attraverso specifici bandi transnazionali per il finanziamento di progetti congiunti di innovazione tecnologica presentati da almeno due PMI di due differenti Paesi aderenti al programma;

Tenuto conto che nell'ambito del programma EUROTRANS-BIO è previsto un bando transnazionale per il co-finanziamento di progetti congiunti di innovazione tecnologica da emanare nell'anno 2007 da parte di Paesi aderenti al programma sulla base delle rispettive normative specifiche.

Tenuto conto della opportunità di sostenere la partecipazione delle imprese italiane all'iniziativa attraverso le modalità previste per i bandi tematici tecnologici territoriali, ai sensi dell'art. 11 delle direttive di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001;

Decreta:

Articolo unico

Per il finanziamento delle imprese italiane partecipanti ai progetti congiunti di innovazione tecnologica nell'ambito del bando transnazionale da emanare nell'anno 2007 in accordo con gli altri Paesi partecipanti al programma EUROTRANS-BIO, sono destinate risorse per 5 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2006

Il Vice Ministro: D'ANTONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 312

07A00075

DECRETO 9 novembre 2006.

Utilizzo delle economie relative agli interventi di agevolazione alle imprese, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la copertura finanziaria di nuovi contratti di programma nei settori industria e turismo, ivi compresi i contratti di programma da sottoporre al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto l'art. 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un apposito Fondo cui confluiscono, tra l'altro, le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi di cui alla citata legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alla programmazione negoziata: patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma;

Visto l'art. 61, comma 10, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, tra l'altro, che le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla citata legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico, nel limite del 60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma, prevedendo che una quota pari all'85 per cento venga riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1,

di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, ed una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento;

Considerato che si sono rese disponibili risorse pari a 360.000.000,00 euro rinvenienti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla citata legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Considerato, altresì, che il 30 per cento dell'importo complessivo delle risorse di cui sopra, pari a 108.000.000,00 euro, può essere utilizzato per il finanziamento di nuovi contratti di programma, come indicato dal citato art. 61, comma 10, legge 27 dicembre 2002, n. 289, mentre la restante somma, pari a 252.000.000,00 euro resta nelle disponibilità per gli interventi previsti dalla citata legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Ravvisata la necessità ed urgenza di sottoporre al CIPE i contratti di programma secondo quanto disposto dal comma 1, dell'art. 8, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262;

Ritenuto, pertanto, di utilizzare le risorse di cui sopra per la parziale copertura finanziaria di detti nuovi contratti di programma, previa richiesta di riassegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

1. Le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992, nella misura di 108.000.000,00 euro, sono utilizzate per la copertura finanziaria dei nuovi contratti di programma nel settore industria e turismo ivi compresi quelli da sottoporre al CIPE per l'approvazione ai sensi del comma 2, dell'art. 8 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. Le risorse predette saranno effettivamente disponibili a seguito di riassegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 342

07A00072

DECRETO 5 dicembre 2006.

Proroga dell'incarico di commissario governativo della società cooperativa «Capannelle 2000», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2005 con il quale la societa cooperativa «Capannelle 2000», con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Raffaele Mazzei;

Vista la relazione del 30 ottobre 2006 con la quale il commissario governativo chiede una proroga del mandato, al fine di poter completare il risanamento del sodalizio, nonché procedere al recupero dei crediti;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Raffaele Mazzei, commissario governativo della società cooperativa «Capannelle 2000», con sede in Roma, sono prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11927

DECRETO 5 dicembre 2006.

Sostituzione e nuova nomina del commissario governativo della società cooperativa «Paperopoli», in Andria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006 con il quale la società cooperativa «Paperopoli», con sede in Andria (Bari) è stata posta in gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Dante Tirico;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2006 con il quale il dott. Giovanni Destino è stato nominato vice commissario governativo;

Vista la nota del 20 novembre 2006 con la quale il dott. Dante Tirico rinuncia al mandato di commissario governativo;

Vista la nota del 20 novembre 2006 con la quale il dott. Giovanni Destino rassegna le proprie dimissioni;

Ravvisata la necessità di provvedere alla loro sostituzione e di ridurre l'organo di procedura alla sola nomina del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Chieppa Lorenzo, con studio in Barletta (Bari), in via Pappalettere n. 38 è nominato commissario governativo della soietà cooperativa «Paperopoli», con sede in Andria (Bari), già posta in gestione commissariale con decreto ministeriale 26 gennaio 2006, in sostituzione del dott. Dante Tirico dimissionario.

Art. 2.

La revoca del decreto ministeriale 9 ottobre 2006 con il quale è stato nominato il vice commissario governativo dott. Giovanni Destino.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11929

DECRETO 18 dicembre 2006.

Gestione commissariale e nomina del commissario governativo della società cooperativa «Aurelia parco vacanze il Veliero», in Follonica.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento ispettivo datato 23 giugno 2006, effettuato dalla Associazione generale cooperative italiane, nei confronti della cooperativa «Aurelia parco vacanze il Veliero», con sede in Follonica (Grosseto) da cui risulta una forte litigiosità nell'ambito della platea sociale;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Aurel1a parco vacanze il Veliero», con sede in Follonica (Grosseto), c.f. 01220560534, costituita in data 13 maggio 2000, con atto a rogito notaio dr.ssa Angela Lallo.

Art. 2.

Il dott. Mario Melandri, nato a Tarquinia (Viterbo) il 21 marzo 1946, c.f. MLN MRA 46C21 D024C, con studio in Roma in via Appia Antica n. 103, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11928

DECRETO 18 dicembre 2006.

Gestione commissariale e nomina del commissario governativo della società cooperativa «Consorzio Etruria», in Montelupo Fiorentino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale ispettivo datato 10 gennaio 2006, effettuato da revisori della lega nazionale cooperative e mutue nei confronti del «Consorzio Etruria», con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze) dal quale emerge la mancata certificazione di bilancio ad una società convenzionata con la predetta associazione;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 18 ottobre 2006;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente, a tutela dell'interesse dei soci, è opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Mario Sottile, nato il 10 settembre 1952 a Rogliano (Cosenza), dirigente del Ministero dello sviluppo economico, è nominato commissario governativo del «Consorzio Etruria», con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze), c.f. 00382740488, per gli adempimenti di cui all'art. 2 per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Per il perfezionamento dell'incarico di certificazione del bilancio da attribuire ad una società di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 59 del 1992, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 220 del 2002, al commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11931

DECRETO 20 dicembre 2006.

Approvazione delle agevolazioni finanziarie a valere sui fondi della legge 15 maggio 1989, n. 181, e successivi rifinanziamenti, in favore di diciotto iniziative imprenditoriali nelle aree di Acerra, Brindisi, Caserta, Napoli, Pisticci e Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno sociale e di reindustrializzazione nelle aree colpite dalla crisi siderurgica, che all'art. 5 prevede la realizzazione di un programma di promozione industriale da parte della SPI S.p.a.;

Considerato che Sviluppo Italia S.p.a è subentrata alla predetta SPI in tutti i rapporti giuridici ed economici e nelle funzioni ad essa già assegnate dalle norme legislative vigenti, ivi compresa l'attuazione del programma di promozione industriale, per effetto della fusione per incorporazione della SPI medesima in Sviluppo Italia, decorrente dal 1° luglio 2000;

Viste le successive estensioni del regime agevolativo, ex legge n. 181/1989 a nuove aree di crisi industriale disposte con l'art. 73, legge n. 289/2002; con l'art. 1, commi 265-268 della legge n. 311/2004 e con l'art. 11, commi 8 e 9 della legge n. 80/2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2005, con il quale, in attuazione del sopra citato art. 11, comma 8, legge n. 80/2005, sono state individuate nove aree di crisi industriale alle quali sono stati estesi gli interventi agevolativi ex legge n. 181/1989: Acerra (Regione Campania); Assemini, Ottana e Porto Torres (Regione Sardegna); Brindisi (Regione Puglia); Nerviano (Regione Lombardia); Pisticci (Regione Basilicata); Priolo (Regione Sicilia); Terni (Regione Umbria);

Visto il decreto ministeriale n. 1196546/521 del 27 aprile 2006, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 2006, registro n. 3, foglio n. 324, con il quale è stato approvato il documento di inquadramento degli interventi di reindustrializzazione per le aree di Arese, Marcianise e Brindisi, predisposto da Sviluppo Italia a valere sulle risorse finanziarie stanziate con legge n. 311/2004, art. 1, comma 268, come ridotte a 106,4 milioni di euro dalla Tab. E della legge n. 266/2005;

Tenuto conto della necessità di dare attuazione agli impegni, rilevanti sia sul piano politico che amministrativo, che sono stati assunti da parte di questa amministrazione negli ultimi mesi specie attraverso la stipula degli accordi di programma riguardanti le aree di crisi individuate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2005, nell'ambito dei

quali sono state individuate nuove iniziative imprenditoriali idonee a concorrere alla soluzione delle crisi industriali e sono stati quantificati i relativi fabbisogni finanziari a valere sulle risorse ex legge n. 181/1989 di cui ai richiamati stanziamenti;

Considerato che gli interventi agevolativi di cui trattasi hanno carattere di urgenza in quanto destinati a fronteggiare situazioni di crisi produttiva ed occupazionale di particolare gravità e che sussistono i presupposti per assumere entro il 31 dicembre 2006 l'impegno a concedere le agevolazioni in favore delle medesime iniziative imprenditoriali, già esaminate quanto alla loro ammissibilità e finanziabilità;

Visto il decreto ministeriale n. 1196621/06/5212 del 28 novembre 2006, registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2006, registro n. 4, foglio n. 364, con il quale il Ministro dello sviluppo economico dà mandato al direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese di approvare entro il predetto termine del 31 dicembre 2006 la concessione delle agevolazioni finanziarie in favore delle iniziative imprenditoriali positivamente valutate nell'ambito del Comitato di fattibilità presso Sviluppo Italia S.p.a.;

Vista la lettera di Sviluppo Italia S.p.a. n. 52.254 del 5 dicembre 2006, con la quale la società ha trasmesso a questo Ministero, ai sensi dell'articolo unico, punto 2 del citato decreto ministeriale n. 1196621/2006, l'elenco nominativo delle iniziative beneficiarie positivamente valutate dal Comitato di fattibilità nelle sedute del 20 maggio 2005, del 26 luglio 2006 e del 28 novembre 2006, recante per ciascuna iniziativa l'indicazione dell'ubicazione, dell'ammontare degli investimenti e delle agevolazioni finanziarie previste e corredato dalle schede illustrative dei singoli progetti di investimento, acquisite agli atti del competente ufficio della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono approvate le agevolazioni finanziarie a valere sui fondi ex legge n. 181/1989 e successivi rifinanziamenti in favore delle iniziative imprenditoriali appresso riportate in ordine alfabetico, positivamente valutate nell'ambito del Comitato di fattibilità presso Sviluppo Italia S.p.a.:

	INIZIATIVA	AREA	COMUNE	INVEST.TI €/Mgl	ADDETTI (n°)	IMPEGNO L.181/89 €/Mgl			
						Capitale sociale	Contr.to	Mutuo	Totale
1	- ATA SYSTEM (Ata System Srl)	BRINDISI	S.Vito dei Normanni (BR)	3.720	19	372	1.488	1.116	2.976
1	- DEMA (DEMA Srl)	BRINDISI	Brindisi	10.182	70	1.018	4.072	3.054	8.144
1	- FIRMA (Stoma Srl)	TARANTO	Massafra (TA)	6.300	32	630	2.520	1.890	5.040
1	- HPC SUD - L'ABBATE (Emmegi Detergents/G. L'Abbate)	BRINDISI	Fasano (BR)	3.600	22	360	1.440	1.080	2.880
1	- ICIMEN 2 (Mensitieri/Coppola)	NAPOLI	Marcianise (CE)	4.957	22	495	1.982	1.487	3.964
1	- ILMAS (Ilmas SpA)	ACERRA	Casalnuovo (NA)	17.900	88	1.625	1.500	4.875	8.000
1	- INDESIL (Mangimi Mignini SpA)	BRINDISI	Brindisi	4.045	7	140	560	420	1.120
1	- ITAL PACKAGING (Nuceria Adesivi)	NAPOLI	Nocera Superiore (SA)	2.544	14	254	1.018	763	2.035
1	- ITS (Gruppo ITS)	NAPOLI	Torre Annunziata (NA)	8.285	60	720	2.878	2.158	5.756
1	- PERITAS (Prof. Cafaro/Peritas Srl)	BRINDISI	Brindisi	2.947	15	269	1.076	807	2.152
1	- SALVER (Salver SpA)	BRINDISI	Brindisi	25.970	180	2.597	10.388	7.791	20.776
1	- SEDA CONE (Seda Int.Packaging Group SpA)	NAPOLI	Arzano (NA)	14.000	60	1.200	4.800	3.600	9.600
1	- SIMAV (Simav SpA)	PISTICCI	Pisticci	8.000	35	800	2.200	2.400	5.400
1	- STAMPA SUD (Stampa Sud SpA)	TARANTO	Mottola (TA)	4.027	20	403	1.611	1.208	3.222
1	- TECNOPLASTICA(Telecomponenti srl)	NAPOLI	Marcianise (CE)	5.000	24	500	2.000	1.500	4.000
1	- TI GROUP (TI Group SpA)	BRINDISI	Brindisi	4.240	21	424	1.696	1.272	3.392
1	- VERO (Gruppo Mataluni)	CASERTA	Montesarchio (BN)	12.601	50	1.260	5.040	3.780	10.080
1	- ZANZAR SISTEM (Zanzar Sistem SpA)	TARANTO	Grottaglie (TA)	2.959	14	296	1.184	888	2.368
18	TOTALE GENERALE			141.277	753	13.363	47.453	40.089	100.905

2. I successivi adempimenti in favore delle singole iniziative saranno disposti a seguito dell'esito positivo degli ulteriori approfondimenti a cura di Sviluppo Italia S.p.a. sui rispettivi progetti e dell'acquisizione della certificazione antimafia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2006

Il direttore generale: VERDINELLI DE CESARE

07A00073

DECRETO 27 dicembre 2006.

Approvazione delle agevolazioni finanziarie a valere sui fondi della legge 15 maggio 1989, n. 181, e successivi rifinanziamenti, in favore di nove iniziative imprenditoriali nelle aree di Acerra, Caserta, Massa, Napoli, Nerviano e Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno sociale e di reindustrializzazione nelle aree colpite dalla crisi siderurgica, che all'art. 5 prevede la realizzazione di un programma di promozione industriale da parte della SPI S.p.a.;

Considerato che Sviluppo Italia S.p.a. è subentrata alla predetta SPI in tutti i rapporti giuridici ed economici e nelle funzioni ad essa già assegnate dalle norme legislative vigenti, ivi compresa l'attuazione del programma di promozione industriale, per effetto della fusione per incorporazione della SPI medesima in Sviluppo Italia, decorrente dal 1º luglio 2000;

Viste le successive estensioni del regime agevolativo ex legge n. 181/1989 a nuove aree di crisi industriale disposte con l'art. 73, legge n. 289/2002; con l'art. 1, commi 265-268 della legge n. 311/2004 e con l'art. 11, commi 8 e 9 della legge n. 80/2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2005, con il quale, in attuazione del sopra citato art. 11, comma 8, legge n. 80/2005, sono state individuate nove aree di crisi industriale alle quali sono stati estesi gli interventi agevolativi ex legge n. 181/1989: Acerra (Regione Campania); Assemini, Ottana e Porto Torres (Regione Sardegna); Brindisi (Regione Puglia); Nerviano (Regione Lombardia); Pisticci (Regione Basilicata); Priolo (Regione Sicilia); Terni (Regione Umbria);

Visto il decreto ministeriale n. 1196546/521 del 27 aprile 2006, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 2006, registro n. 3, foglio n. 324, con il quale è stato approvato il documento di inquadramento degli interventi di reindustrializzazione per le aree di Arese, Marcianise e Brindisi, predisposto da Sviluppo Italia a valere sulle risorse finanziarie stanziate con legge n. 311/2004, art. 1, comma 268, come ridotte a 106,4 milioni di euro dalla Tab. E della legge n. 266/2005;

Tenuto conto della necessità di dare attuazione agli impegni, rilevanti sia sul piano politico che amministrativo, che sono stati assunti da parte di questa amministrazione negli ultimi mesi specie attraverso la stipula degli accordi di programma riguardanti le aree di crisi individuate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2005, nell'ambito dei quali sono state individuate nuove iniziative imprenditoriali idonee a concorrere alla soluzione delle crisi industriali e sono stati quantificati i relativi fabbisogni finanziari a valere sulle risorse ex legge n. 181/1989 di cui ai richiamati stanziamenti;

Considerato che gli interventi agevolativi di cui trattasi hanno carattere di urgenza in quanto destinati a fronteggiare situazioni di crisi produttiva ed occupazionale di particolare gravità e che sussistono i presupposti per assumere entro il 31 dicembre 2006 l'impegno a concedere le agevolazioni in favore delle medesime iniziative imprenditoriali, già esaminate quanto alla loro ammissibilità e finanziabilità;

Visto il decreto ministeriale n. 1196621/06/5212 del 28 novembre 2006, registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2006, registro n. 4, foglio n. 364, con il quale il Ministro dello sviluppo economico dà mandato al direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese di approvare entro il predetto termine del 31 dicembre 2006 la concessione delle agevolazioni finanziarie in favore delle iniziative imprenditoriali positivamente valutate nell'ambito del Comitato di fattibilità presso Sviluppo Italia S.p.a.;

Vista la lettera di Sviluppo Italia S.p.a. n. 54.688 del 21 dicembre 2006, con la quale la società ha trasmesso a questo Ministero, ai sensi dell'articolo unico, punto 2 del citato decreto ministeriale n. 1196621/2006, l'elenco nominativo delle iniziative beneficiarie positivamente valutate dal Comitato di fattibilità nella seduta del 21 dicembre 2006, recante per ciascuna iniziativa l'indicazione dell'ubicazione, dell'ammontare degli investimenti e delle agevolazioni finanziarie previste e corredato dalle schede illustrative dei singoli progetti di investimento, acquisite agli atti del competente ufficio della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono approvate le agevolazioni finanziarie a valere sui fondi ex legge n. 181/1989 e successivi rifinanziamenti in favore delle iniziative imprenditoriali appresso riportate in ordine alfabetico, positivamente valutate nell'ambito del Comitato di fattibilità presso Sviluppo Italia S.p.a.:

	INIZIATIVA	AREA	COMUNE	INVEST.TI €/Mgl	ADDETTI (n°)	IMPEGNO L.181/89 €/Mgl			
						Capitale sociale	Contr.to	Mutuo	Totale
1	B Packaging Srl	NAPOLI	Caserta	19.000	88	1.900	7.600	5.700	15.200
1	FCL (Sices)	NERVIANO	Legnano	21.840	90	3.343	3.343	-	6.686
1	Ilmas Sud	ACERRA	Acerra	10.120	63	1.012	-	3.036	4.048
1	Industria Granulati Apuani	MASSA	Carrara	3.498	16	656	656	-	1.312
1	IPS 2005	NAPOLI	San Valentino Torio (SA)	4.700	22	470	1.880	1.410	3.760
1	Jannone Ferro Tubi	ACERRA	Acerra	2.100	12	210	840	630	1.680
1	MP Infissi	CASERTA	Benevento	7.400	35	700	2.800	2.100	5.600
1	PRO.S.IT.	ACERRA	Acerra	6.125	35	613	2.450	1.837	4.900
1	Tecplast	TARANTO	Taranto	4.606	18	360	1.440	1.080	2.880
9	TOTALE GENERALE			79.389	399	9.264	21.009	15.793	46.066

2. I successivi adempimenti in favore delle singole iniziative saranno disposti a seguito dell'esito positivo degli ulteriori approfondimenti a cura di Sviluppo Italia S.p.a. sui rispettivi progetti e dell'acquisizione della certificazione antimafia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il direttore generale: VERDINELLI DE CESARE

07A00074

DECRETO 2 gennaio 2007.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Milano, Monza e Brianza, Pisa e Vicenza.

IL VICE MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle Camere di commercio di Milano, Pisa e Vicenza nonché dal commissario straordinario per la costituzione della Camera di commercio di Monza e Brianza di cui all'allegato A del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal Gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 7 dicembre 2006 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati, forniti dalle Camere di commercio di Milano, Pisa e Vicenza, e dal commissario straordinario per la costituzione della Camera di commercio di Monza e della Brianza per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, ricompresi nell'allegato A, facente parte integrante del presente decreto, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2007

Il Vice Ministro: D'ANTONI

ALLEGATO A

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO
UFFICIO B2

Camera di commercio di Milano

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione %	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	4.843	0,3	231.246,74
Artigianato	60.065	8,6	4.721.769,68
Industria	62.449	25,2	20.901.471,60
Commercio	105.398	17,9	11.334.996,61
Cooperative	4.468	1,0	545.797,51
Turismo	18.577	4,3	1.882.586,09
Trasporti e spedizioni	26.405	8,8	8.979.672,38
Credito	9.059	4,6	6.869.614,32
Assicurazioni	4.764	1,6	2.544.964,88
Servizi alle imprese	108.206	23,4	18.311.124,71
Altri settori	13.953	4,4	2.458.010,79
Totale	**418.186**	**100,0**	**78.781.255,31**

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31/12/2005

I dati relativi all'indice di occupazione e al valore aggiunto si riferiscono all'anno 2001

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti.

Provincia di Monza e della Brianza

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione %	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	1.029	0,3	39.771,23
Artigianato	20.407	17,5	1.790.014,02
Industria	12.129	37,1	4.842.262,95
Commercio	20.161	17,8	2.137.032,91
Cooperative	766	0,7	76.443,68
Turismo	2.897	2,6	224.843,61
Trasporti e spedizioni	3.831	3,7	701.422,89
Credito	1.233	2,1	597.173,73
Assicurazioni	1.026	0,8	105.000,81
Servizi alle imprese	15.925	14,2	2.002.673,99
Altri settori	2.084	3,3	331.977,36
Totale	**81.487**	**100,0**	**12.848.617,18**

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono al 31/12/2005

I dati relativi all'indice di occupazione e al valore aggiunto si riferiscono all'anno 2001

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

Camera di commercio di Pisa

Settori di attività economica	Numero di imprese	Indice di occupazione	Valore aggiunto (migliaia di euro)
Agricoltura	4.678	3,4	139.478,80
Artigianato	11.157	22,4	1.000.941,59
Industria	6.181	26,4	1.671.565,48
Commercio	14.142	16,8	799.537,40
Cooperazione	496	1,8	87.015,84
Turismo	2.777	4,8	204.578,31
Trasporti e spedizioni	1.809	6,1	569.835,42
Credito	744	2,1	390.647,14
Assicurazioni	653	0,7	55.646,53
Servizi alle imprese	5.801	11,1	902.111,24
Altri settori	1180	4,2	221.841,74
Totale	49.618	100,0	6.043.199,49

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono al 30 giugno 2006
I dati relativi all'indice di occupazione e al valore aggiunto si riferiscono all'anno 2001
Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative sono attribuite rispettivamente ai settori artigianato e cooperazione. Le restanti unità locali non classificate sono attribuite ai diversi settori economici (al netto di artigianato e cooperazione) proporzionalmente al loro peso.

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a cause degli arrotondamenti

Camera di commercio di Vicenza

Settori di attività economica	Numero di imprese	Indice di occupazione	Valore aggiunto (migliaia di euro)
Agricoltura	12.161	3,2	376.074,84
Artigianato	25.421	24,0	3.060.617,51
Industria	12.946	36,5	5.320.603,61
Commercio	22.941	13,3	1.846.573,86
Cooperative	779	1,8	286.260,19
Turismo	4.714	3,2	402.747,06
Trasporti e spedizioni	3.655	3,9	890.627,08
Credito	1.484	1,9	726.614,44
Assicurazioni	1.044	0,5	78.075,69
Servizi alle imprese	13.116	8,7	2.077.193,58
Altri settori	1.689	3,0	384.472,22
Totale	99.950	100,0	15.449.860,08

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30 giugno 2006
I dati relativi all'indice di occupazione e al valore aggiunto si riferiscono all'anno 2001
Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative sono attribuite rispettivamente ai settori artigianato e cooperazione. Le restanti unità locali non classificate sono attribuite ai diversi settori economici (al netto di artigianato e cooperazione) proporzionalmente al loro peso.

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

07A00076

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2006.

Modifica del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacità non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2006, concernente la modifica del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006;

Vista l'istanza pervenuta dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, I.A.A. intesa ad ottenere la proroga del termine per lo smaltimento delle fascette stampate e distribuite in base alle preesistenti disposizioni, al fine ridurre ulteriormente le giacenze delle fascette in questione, rispetto a quanto già conseguito con le misure di cui al citato decreto ministeriale 13 giugno 2006;

Ritenuto opportuno accogliere la predetta istanza e conseguentemente apportare la relativa modifica all'art. 8 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006;

Decreta:

Articolo unico

1. I commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, così come modificati dal decreto ministeriale 13 giugno 2006, sono sostituiti dal seguente testo:

«2. Il termine per l'applicazione sui recipienti dei vini D.O.C.G. delle fascette stampate e distribuite in base a previgenti disposizioni è fissato al 30 giugno 2007.

3. I vini D.O.C.G. contraddistinti con le fascette di cui al comma 2, applicate entro il citato termine, potranno essere immesse al consumo fino all'esaurimento delle scorte, purché entro il 15 luglio 2007 le ditte interessate comunichino all'Ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi e al Consorzio di tutela i quantitativi di prodotto contrassegnato con le predette fascette. Entro lo stesso termine del 15 luglio 2007 le ditte interessate sono tenute a comunicare al predetto Ufficio nonché alle competenti Camere di commercio o Consorzi di tutela i quantitativi di fascette di cui al precedente comma rimaste inutilizzate.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A12094

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 27 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Alessandria - Servizio di pubblicità immobiliare di Tortona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Alessandria prot. n. 19187 datata 7 dicembre 2006, con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Tortona;

Accertato che l'irregolare o mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di sciopero indetto dalle OO.SS. per il giorno del 7 dicembre 2006;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota datata 18 dicembre 2006, prot. n. 14026/06;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 7 dicembre 2006, l'Ufficio provinciale di Alessandria - Servizio di pubblicità immobiliare di Tortona.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000;

l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La presente determina verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 27 dicembre 2006

p. *Il direttore regionale:* FEDERICO

07A00053

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 novembre 2006.

Approvazione di proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificate e integrate. (Deliberazione n. 258/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 novembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 172/06 (di seguito: deliberazione n. 172/06);

la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2006, n. 195/06 (di seguito: deliberazione n. 195/06);

Considerato che:

in data 30 ottobre 2006 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità le proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 di 207 (duecentosette) tra imprese di distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale, determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;

con nota del 30 ottobre 2006, prot. TSG/M06/4989, veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione alle duecentosette imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese medesime a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'art. 12, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 e/o dell'art. 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;

a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea:

138 (centotrentotto) imprese hanno confermato le proposte tariffarie nei termini previsti;

25 (venticinque) imprese non hanno confermato le proposte tariffarie né hanno segnalato difformità riscontrate nelle stesse;

39 (trentanove) imprese non hanno confermato le proposte tariffarie, comunicando l'intenzione di presentare l'istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04, ovvero di voler presentare la dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria per le proprie località in avviamento, prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, secondo e terzo alinea della deliberazione n. 170/04, e dall'art. 12, comma 12.4.1, lettera *c)*, della deliberazione n. 173/04;

2 (due) imprese non hanno confermato le proposte tariffarie comunicando modifiche strutturali tali da rendere le proposte stesse non più compatibili con la realtà aziendale;

la società Gas Natural Distribuzione gas S.p.A., anche per conto della controllata società Nettis Gestioni S.r.l., ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04, e che tale istanza risulta inammissibile in quanto non conforme al disposto dell'art. 7, comma 5.1, della medesima deliberazione n. 170/04;

l'impresa Azienda Territoriale Energia Ambiente S.p.A. di Vercelli non ha confermato le proposte tariffarie esponendo argomentazioni tali da non inficiare le valutazioni poste alla base della determinazione tariffaria;

dall'esame della documentazione è emerso che, in alcune località, il valore della quota ammortamento risulta negativo per effetto dell'elevato valore delle dismissioni dichiarate e, in altre località, il valore del capitale investito risulta negativo anche per effetto dello sfasamento temporale tra la ricezione dei contributi ed il loro effettivo utilizzo nella realizzazione degli investimenti;

con deliberazione n. 195/06 è stato avviato un procedimento volto a definire, tra l'altro, le tariffe relative al servizio di fornitura di gas diversi dal gas naturale, per l'anno termico 2004-2005, per la società Gas Service Abruzzo S.r.l., limitatamente agli ambiti di Fagnano Alto e Cappadocia;

Ritenuto che sia necessario:

approvare le proposte tariffarie dei 166 (centosessantasei) esercenti elencati in *Tabella 1*, risultate conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04, ad esclusione degli ambiti tariffari di Fagnano Alto e Cappadocia della società Gas Service Abruzzo S.r.l.;

rimandare l'approvazione delle proposte tariffarie dei 41 (quarantuno) esercenti indicati nella *Tabella 2*, alla conclusione dell'iter procedimentale previsto per la determinazione della riduzione del tasso di recupero di produttività o per la determinazione tariffaria nelle località in avviamento per le quali le imprese hanno rinunciato alla libertà tariffaria o per il recepimento delle modifiche segnalate;

posticipare la definizione delle proposte tariffarie negli ambiti tariffari di Fagnano Alto e Cappadocia, della società Gas Service Abruzzo S.r.l., a data successiva alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 195/06;

nei casi in cui i valori della quota ammortamento e del capitale investito risultino negativi per effetto delle dismissioni effettuate e dei contributi percepiti, approvare le proposte tariffarie ponendo pari a zero tali valori e portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero in caso di valore negativo;

Delibera:

1. Di approvare, per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, le proposte tariffarie presentate dagli esercenti indicati nell'allegata Tabella 1 ad esclusione degli ambiti tariffari di Fagnano Alto e Cappadocia della società Gas Service Abruzzo S.r.l.

2. Di posticipare la definizione delle proposte tariffarie, per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, negli ambiti tariffari di Fagnano Alto e Cappadocia, della società Gas Service Abruzzo S.r.l., a data successiva alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 195/06.

3. Di approvare, per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, le proposte tariffarie degli esercenti che gestiscono le località per le quali risultano negativi i valori della quota ammortamento e del capitale investito per effetto delle dismissioni effettuate e dei contributi percepiti, ponendo pari a zero tali valori e di portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero in caso di valore negativo.

4. Di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui ai precedenti punti decorra a partire dal 1° ottobre 2005, per l'anno termico 2005/2006, e dal 1° ottobre 2006, per l'anno termico 2006/2007.

5. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 27 novembre 2006

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

IDTitolare	Titolare
23	EUROMETANO SRL (FIORENZUOLA D'ARDA - PC)
26	CIGAS SPA - COMMERCIO INDUSTRIA GAS (CITTADELLA - PD)
36	METANOSUD RETI SPA (MARCIANISE - CE)
43	DIM GAS SRL (CURTAROLO - PD)
45	BAIENGAS SRL (ASCOLI PICENO - AP)
57	EDIGAS SRL - ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS (CERNUSCO SUL NAVIGLIO - MI)
59	FIORENTINA GAS SPA (FIRENZE - FI)
80	AQUAMET SPA (ROMA - RM)
92	SPIM SPA - SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO (MOGLIANO VENETO - TV)
93	LIBARNA ENERGIE SPA (MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA - PV)
94	MDG SPA - METANIFERA DI GAVIRATE (GAVIRATE - VA)
97	METANO CASALPUSTERLENGO SPA (MILANO - MI)
99	METANO BORGOMANERO SPA (MILANO - MI)
102	METANO SANT'ANGELO LODIGIANO SPA (MILANO - MI)
105	METANO ARCORE SPA (MILANO - MI)
119	AMEA SPA - AZ.MULTISERVIZI ENERGIA AMBIENTE (PALIANO - FR)
120	AGES SPA (PERO - MI)
129	MONTELUPONE ARCALGAS SRL (MONTELUPONE - MC)
133	ASM - AZ.SPECIALE MULTISERVIZI SRL (MAGENTA - MI)
134	AIR SPA - AZ.INTERCOMUNALE ROTALIANA (MEZZOLOMBARDO - TN)
138	SERMAS SPA (MASSAROSA - LU)
139	AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA (TOLENTINO - MC)
141	SAPIGAS SRL (CERNUSCO SUL NAVIGLIO - MI)
146	SERENISSIMA GAS SPA (SAN DONA' DI PIAVE - VE)
147	BAIENGAS CENTRO SRL (ASCOLI PICENO - AP)
150	SIME SPA - SOCIETA' IMPIANTI METANO (CREMA - CR)
151	COGESER DISTRIBUZIONE SRL (MELZO - MI)
168	COVIGAS SRL - CONSORZIO VAL D'ILLASI GAS (TREGNAGO - VR)
183	METANODOTTI PADANI SPA (ROVIGO - RO)
195	SOBER GAS SPA (BERGAMO - BG)
200	CIMAF - CONSORZIO INTERCOMUNALE METANIZZAZIONE ALTO FRIGNANO (SESTOLA - MO)
218	SADORI RETI SRL (SENIGALLIA - AN)
227	BASENGAS SRL (PISTICCI - MT)
231	METANODOTTI DEL FRIULI SRL (TRICESIMO - UD)
234	FRANCESCO SOLDO - GESTIONE IMPIANTI GAS (SALANDRA - MT)
253	VENETA GAS SPA (PESCANTINA - VR)
266	GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA (ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA)
284	SIDA IMPIANTI SPA (ISERNIA - IS)
312	A.M.A.G.A. SPA - AZ.MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI (ABBIATEGRASSO - MI)
322	AMGAS SPA (FOGGIA - FG)
325	AZ.MULTISERVIZI COMUNALE (GALLARATE - VA)
334	ASA - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA (LIVORNO - LI)
339	AIMAG SPA (MIRANDOLA - MO)
341	AGAM - AMBIENTE GAS ACQUA SPA (MONZA - MI)
364	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA AMBIENTE SPA VERCELLI (VERCELLI - VC)
366	SEA SPA (VIAREGGIO - LU)
369	ASM VOGHERA SPA (VOGHERA - PV)
373	METANODOTTI TRENTINI SRL (AVIO - TN)
378	ASME SPA (ERBA - CO)
385	C.B.L. DISTRIBUZIONE SRL (MEDE - PV)
412	GENIA SPA (SAN GIULIANO MILANESE - MI)
425	SOCIETA' DISTRIBUZIONE GAS E SERVIZI MONTE URANO SRL (MONTE URANO - AP)
428	JULIA RETE SRL (GIULIANOVA - TE)
433	ACOS - AZ.CONSORTILE ACQUA E GAS SPA (NOVI LIGURE - AL)
434	AMC SPA - AZ.MULTISERVIZI CASALESE SPA (CASALE MONFERRATO - AL)
435	AZ.MULTISERVIZI VALENZANA SPA (VALENZA - AL)
447	AZ.UNICA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI CALOLZIOCORTE (CALOLZIOCORTE - LC)
489	AGESP SPA (BUSTO ARSIZIO - VA)
497	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
501	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (VR)
511	ASPM SORESINA SERVIZI SPA (SORESINA - CR)
525	CONSIAG RETI SRL (PRATO - PO)

526	AEM - DISTRIBUZIONE GAS E CALORE SPA (MILANO - MI)
544	COMUNE DI CAPRINO VERONESE (VR)
555	COMUNE DI CALVENZANO (BG)
569	COMUNE DI CORROPOLI (TE)
578	AMG ENERGIA SPA (PALERMO - PA)
594	COMUNE DI ALANNO (PE)
653	COMUNE DI RICCIA (CB)
692	ENERGIE OFFIDA SRL (OFFIDA - AP)
719	CPL CONCORDIA S.C.R.L. (CONCORDIA SULLA SECCHIA - MO)
720	SICME - SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI METANO SPA (PAGANI - SA)
749	PALAGAS SCRL (FONTEVIVO - PR)
752	FLORENGAS SRL (CAMPI BISENZIO - FI)
754	DIGAS SRL (COLLOREDO DI MONTE ALBANO - UD)
780	SOGEIM SPA (PALAZZOLO SULL'OGLIO - BS)
784	AUTOGAS RIVIERA SRL (TAGGIA - IM)
785	UNION GAS SRL (BORGO VERCELLI - VC)
786	GESTIONI VALDICHIANA SPA (MONTEPULCIANO - SI)
788	LAMPOGAS EMILIANA SRL (PARMA - PR)
790	DISTRIBUZIONE GAS BADANO SRL (PIETRA LIGURE - SV)
791	ENERGIA AZZURRA SRL (PIETRA LIGURE - SV)
796	COMEST SPA (PALERMO - PA)
802	FAVELLATO CLAUDIO SRL (FORNELLI - IS)
804	AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI DI ROZZANO - AMA ROZZANO SPA (ROZZANO - MI)
809	AGIPGAS CONSORZIO SABINA (BRESCIA - BS)
822	ALTO GARDA SERVIZI SPA (RIVA DEL GARDA - TN)
825	PETROLCARBO S.R.L. (LECCO - LC)
829	COIMGAS SPA (LUCCA - LU)
830	BEYFIN SPA (CAMPI BISENZIO - FI)
842	CESAP - COSTRUZIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTI PERUGIA SPA (PERUGIA - PG)
843	GE.S.COM. SRL - GESTIONE SERVIZI COMUNALI (BISACCIA - AV)
845	MULTISERVIZI SPA (ANCONA - AN)
853	LUNIGAS I.F. (FOSDINOVO - MS)
855	PONENTEGAS S.R.L. (IMPERIA - IM)
856	LAMPOGAS LOMBARDA S.R.L. (CROSIO DELLA VALLE - VA)
908	SOC.VALNERINA SERVIZI SPA (NORCIA - PG)
915	METANALPI VALCHISONE SRL (TORINO - TO)
924	ITALMECO - CONS.ITALIANO METANO E COSTRUZIONI (PARMA - PR)
941	COMUNE DI BARETE (AQ)
950	ASSEM - AZ.SAN SEVERINO MARCHE SPA (SAN SEVERINO MARCHE - MC)
953	RANTON SRL (PESCARA - PE)
954	BUTANGAS SPA (MILANO - MI)
960	BRONI-STRADELLA (STRADELLA - PV)
961	SEAB SPA (BOLZANO - BZ)
963	IRNO SERVICE SPA (SOLOFRA - AV)
965	AZIENDA SONDRIENSE MULTISERVIZI SPA (SONDRIO - SO)
967	COMPAGNIA GENERALE METANODOTTI SRL (ALSENO - PC)
975	CO.RI.ME SRL - COMPAGNIA RICERCHE METANO (RAVENNA - RA)
976	ASP SRL - AZ.SERVIZI POLVERIGI (POLVERIGI - AN)
977	TOTALGAZ ITALIA SRL (ROMA - RM)
980	CENTRO PLURISERVIZI SPA (TERRANUOVA BRACCIOLINI - AR)
981	AMALFITANA GAS SRL (BARI - BA)
986	APRICENA METANO SRL (MANFREDONIA - FG)
993	SOC.SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL (FIDENZA - PR)
995	AES SPA - AZ.ENERGIA E SERVIZI (TORINO - TO)
1008	SOELIA SPA (ARGENTA - FE)
1009	SO.L.E.A. SRL (SOSPIRO - CR)
1010	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA (GARDONE VAL TROMPIA - BS)
1014	SARDINYA GAS SPA (ORISTANO - OR)
1024	SALSO SERVIZI SPA (SALSOMAGGIORE TERME - PR)
1027	ASP SPA - AZ.SERVIZI PUBBLICI (CANEGRATE - MI)
1042	NETTIS GESTIONI SRL (ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA)
1049	AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA SRL (MARCARIA - MN)
1056	MULTISERVIZI AZZANESE S.U. A R.L. (AZZANO DECIMO - PN)

1057	C.E.A. - CERRO ENERGIA E AMBIENTE (CERRO MAGGIORE - MI)
1058	NEBRODI GAS SERVICE SRL (CAPO D'ORLANDO - ME)
1064	ERRE.GAS SRL (CONCORDIA SULLA SECCHIA - MO)
1066	LUMETEC SPA (LUMEZZANE - BS)
1068	TISGA SRL (GUGLIONESI - CB)
1078	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA (PENNE - PE)
1106	ATAC CIVITANOVA SPA (CIVITANOVA MARCHE - MC)
1107	GORGONZOLA SERVIZI INTEGRATI SRL (GORGONZOLA - MI)
1123	CENTROGAS SRL (L'AQUILA - AQ)
1127	A.M.G. SCPA (CAMPOBASSO - CB)
1144	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL (CASTROVILLARI - CS)
1149	APES SRL (PANDINO - CR)
1154	BAGNOLO MELLA SERVIZI SPA (BAGNOLO MELLA - BS)
1156	CONAP SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA (PERUGIA - PG)
1159	BUSSETO SERVIZI SRL (BUSSETO - PR)
1161	AGSM RETE GAS SRL (VERONA - VR)
1163	BRAGAS SRL (BRA - CN)
1165	CASIRATE GAS SRL - DISTRIBUZIONE GAS METANO (COSTA VOLPINO - BG)
1176	NOTARESCO DISTRIBUZIONE GAS SRL (NOTARESCO - TE)
1180	TRESCORE INFRASTRUTTURE SRL (TRESCORE BALNEARIO - BG)
1184	ASMT SERVIZI INDUSTRIALI SPA (TORTONA - AL)
1194	ENERGAS SPA (L'AQUILA - AQ)
1198	ENAM SPA (POMIGLIANO D'ARCO - NA)
1231	Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG (BOLZANO - BZ)
1512	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA (PERGINE VALSUGANA - TN)
1515	GRITTI GAS RETE SRL (LODI - LO)
1516	MARIGLIANO GAS SRL (CONCORDIA SULLA SECCHIA - MO)
1518	COMUNE DI MOZZECANE (VR)
1519	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE (VR)
1523	BITRIGAS SRL (BICCARI - FG)
1537	CO.SERVICE SRL (CORFINIO - AQ)
1539	CONSORZIO SIMEGAS (CEFALU' - PA)
1540	MATTEI ITALIANA GAS SRL (SASSO MARCONI - BO)
1547	AEM GESTIONI SRL (CREMONA - CR)
1549	ADDA GESTIONE ENERGIE SPA (LECCO - LC)
1550	GEAP SPA (MILANO - MI)
1551	COOP. POMILIA GAS SCRL (POMIGLIANO D'ARCO - NA)
1552	GAS SERVICE ABRUZZO SRL (L'AQUILA - AQ)
1557	UNIGAS SRL (GIULIANOVA - TE)
1558	TO.SA COSTRUZIONI SRL (PALERMO - PA)
1572	ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS SRL (CASTEL DI SANGRO - AQ)

TABELLA 2

IDTitolare	Titolare
46	GAS SPA - GASDOTTI AZIENDA SICILIANA (PALERMO - PA)
60	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA (CREMA - CR)
62	VALGAS SPA (BRESCIA - BS)
115	MOLTENI SPA (RONCADELLE - BS)
216	SOMET SRL (COSTIGLIOLE D'ASTI - AT)
221	TECNOMONTAGGI SRL (MILANO - MI)
238	METANSICULA SPA (CATANIA - CT)
246	SINERGIA SPA (BRESCIA - BS)
249	SGR RETI SPA (RIMINI - RN)
269	THÜGA TRIVENENTO SRL (MIRA - VE)
316	ACSM SPA (COMO - CO)
331	ACEL SPA (LECCO - LC)
332	AMGA SPA - ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE (LEGNANO - MI)
363	ASPEM SPA (VARESE - VA)
418	INTESA SPA-TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA (SIENA - SI)
757	SOC.CONSORTILE DI METANIZZAZIONE A R.L. (ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA)
769	VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL (NOTARESCO - TE)
778	MOGEST SRL - MOLISE GESTIONI (CAMPOBASSO - CB)
799	AVISIO ENERGIA SPA (MILANO - MI)
840	SIMEO SRL (MILANO - MI)
914	CMV SERVIZI SRL (CENTO - FE)
962	AGRAGAS SPA (PALERMO - PA)
964	NORMANNA GAS SPA (PALERMO - PA)
1022	VALLE CAMONICA SERVIZI SPA (DARFO BOARIO TERME - BS)
1034	VALLE UMBRA SERVIZI SPA (FOLIGNO - PG)
1040	ITALCOGIM RETI SPA (MILANO - MI)
1072	TRENTINO SERVIZI SPA (TRENTO - TN)
1089	AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI BRESSANONE SPA (BRESSANONE - BZ)
1095	AEG RETI DISTRIBUZIONE SRL (IVREA - TO)
1115	COSEV SERVIZI SPA (NERETO - TE)
1131	ENI SPA (ROMA - RM)
1169	ASTEA SPA (RECANATI - MC)
1182	ACEGAS-APS SPA (TRIESTE - TS)
1511	CEA SRL DISTRIBUZIONE GAS (CERCHIO - AQ)
1521	UNISERVIZI SPA (SAN BONIFACIO - VR)
1524	PICENO GAS DISTRIBUZIONE SRL (ASCOLI PICENO - AP)
1527	ANGIZIA MULTISERVICES SRL (LUCO DEI MARSI - AQ)
1528	PUBLIRETI SRL (ATESSA - CH)
1535	ASCOPIAVE SPA (PIEVE DI SOLIGO - TV)
1536	GAS PLUS RETI SRL (MILANO - MI)
1562	GIUDICARIE GAS SPA (TIONE DI TRENTO - TN)

07A00052

DELIBERAZIONE 28 novembre 2006.

Modificazione ed integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. (Deliberazione n. 260/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 novembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, recante la definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06 (di seguito: deliberazione n. 188/05);

la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, recante le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03 (di seguito: deliberazione n. 28/06);

le norme pertinenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), i cui riferimenti applicabili sono riportati nella guida CEI 82-25 e sue successive varianti;

Considerato che:

l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorità, con propri provvedimenti, determini le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera *b)*, del Testo integrato;

l'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorità individui il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti», le modalità e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto;

con la deliberazione n. 188/05, l'Autorità ha attuato le precitate disposizioni del decreto ministeriale 28 luglio 2005, introducendo al contempo disposizioni inerenti la misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti aventi diritto alla «tariffa incentivante»;

in particolare, per quanto attiene l'attività di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti aventi diritto alla «tariffa incentivante», l'art. 3-*bis*, comma 3-*bis*.5, della deliberazione n. 188/05, stabilisce che, qualora il gestore di rete o Gestore contraente sia responsabile delle attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonché della rilevazione e registrazione delle suddette misure, le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta devono essere accessibili al medesimo gestore di rete o Gestore contraente; e che ai fini dell'installazione e dell'accessibilità delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta:

a) il gestore di rete o Gestore contraente definisca le condizioni tecniche necessarie al posizionamento delle suddette apparecchiature, sulla base di scelte razionali concordate con il soggetto responsabile, volte a ottimizzare l'entità degli interventi necessari;

b) in caso di mancato accordo tra le parti, il soggetto responsabile segnala la questione al soggetto attuatore, che interviene definendo le modalità, con comunicazione al soggetto responsabile e al gestore di rete o Gestore contraente;

sono pervenute all'Autorità richieste di precisazioni relative al posizionamento e al collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, in particolare in merito alle «scelte razionali volte a ottimizzare l'entità degli interventi»;

è stato possibile constatare, anche attraverso le segnalazioni pervenute da operatori direttamente coinvolti nella progettazione e nella costruzione di impianti fotovoltaici, che l'installazione, il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici ammessi alla «tariffa incentivante» di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2005 presentano elementi di forte discrezionalità esercitata dal gestore responsabile delle suddette attività e pertanto si rende necessario introdurre ulteriori chiarimenti;

Ritenuto opportuno:

fornire agli operatori ulteriori precisazioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che percepiscono l'incentivazione di cui ai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006;

che, in particolare:

il posizionamento delle apparecchiature di misura garantisca un'adeguata accessibilità al personale del gestore di rete o del Gestore contraente e, al contempo, minimizzi l'aggravio tecnico-economico per il soggetto responsabile;

il luogo di installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici debba soddisfare alcuni requisiti minimi;

siano resi obbligatori alcuni interventi, finalizzati a ridurre il rischio di frodi, tra cui la collocazione di dispositivi anti-frode in corrispondenza dei terminali di uscita degli apparati di conversione della potenza (inverter) e dei morsetti di ingresso delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;

integrare la deliberazione n. 188/2005 aggiungendo alla medesima un allegato *B* recante «Disposizioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici nei casi in cui il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'art. 3-*bis* della deliberazione n. 188/05»;

Delibera:

1. Di integrare la deliberazione n. 188/05, aggiungendo alla medesima come allegato *B*, il documento «Disposizioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici nei casi in cui il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'art. 3-*bis* della deliberazione n. 188/05», riportato in allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di modificare l'art. 3-*bis*, comma 3-*bis*.5, della deliberazione n. 188/05, aggiungendo, dopo le parole «il gestore di rete o Gestore contraente definisce le condizioni tecniche necessarie al posizionamento delle suddette apparecchiature,», le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni riportate nell'Allegato B al presente provvedimento e».

3. Di stabilire che le disposizioni contenute nell'allegato *B* alla deliberazione n. 188/05 si applichino a tutti gli impianti fotovoltaici per i quali siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il gestore di rete o il Gestore contraente è responsabile, ai sensi dell'art. 3-*bis* della deliberazione n. 188/05, del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta;

b) il soggetto responsabile di cui alla precedente lettera *a)*, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non abbia già provveduto ad installare le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta.

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 28 novembre 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *B*

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI TECNICHE PER IL POSIZIONAMENTO E IL COLLEGAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI CASI IN CUI IL GESTORE DI RETE O IL GESTORE CONTRAENTE SIA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI MISURA AI SENSI DELL'ART. 3-*bis* DELLA DELIBERAZIONE n. 188/05

1. Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui alle deliberazioni n. 188/05 e n. 28/06.

2. Il presente documento definisce le condizioni tecniche necessarie al posizionamento ed al collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ammessi a beneficiare delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, nei casi in cui il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'art. 3-*bis* della deliberazione n. 188/05.

3. Il posizionamento delle apparecchiature di misura deve garantire un'adeguata accessibilità in sicurezza al personale del gestore di rete o del Gestore contraente e, al contempo, deve minimizzare l'aggravio tecnico-economico per il soggetto responsabile.

4. La rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta è effettuata mediante interrogazione delle apparecchiature di misura da remoto (tele-lettura) o, ove non disponibile, secondo modalità compatibili con la tecnologia adottata dal gestore di rete o Gestore contraente per il servizio di misura da questi svolta.

5. Per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico è sufficiente una sola apparecchiatura di misura, anche nel caso in cui sia stato adottato un apparato di conversione della potenza da continua in alternata costituito da più inverter di stringa.

6. Il luogo di installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere il più vicino possibile agli apparati di conversione della potenza da continua ad alternata (uno o più inverter);

b) essere all'interno della proprietà del soggetto responsabile o al confine di tale proprietà, secondo quanto scelto dal medesimo soggetto responsabile; nel caso in cui il luogo di installazione sia all'interno della proprietà, il soggetto responsabile si impegna a consentire l'accesso alle apparecchiature di misura al personale del gestore di rete o del Gestore contraente per l'espletamento delle attività di sua competenza;

c) essere accessibile in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione, quali posizionamento di scale, approntamento di passaggi di qualunque tipo, o similari;

d) essere di dimensioni sufficienti allo svolgimento delle attività di competenza del gestore di rete o del Gestore contraente; in particolare, il locale dove saranno ubicate le apparecchiature di misura dovrà avere un'altezza del soffitto pari ad almeno 2 metri e larghezza utile senza ingombri pari ad almeno 1 metro;

e) essere sufficientemente areato;

f) essere sufficientemente illuminato, anche da luce artificiale;

g) non essere adibito a deposito, anche temporaneo, di sostanze dannose o pericolose;

h) non debba prevedere la presenza di ingombri, anche temporanei.

7. I terminali di uscita degli apparati di conversione della potenza (inverter) sono dotati di dispositivi anti-frode (ad esempio sigilli, dispositivi antitamper, ecc; di seguito: dispositivi anti-frode), secondo modalità indicate dal gestore di rete o Gestore contraente, in modo tale che i cavi di uscita non siano sfilabili o i connettori di uscita non siano apribili. Nel caso di presenza di più inverter, la relativa morsettiera di parallelo, così come le terminazioni elettriche di eventuali dispositivi sulle linee di uscita (ad esempio, organi di manovra) sono racchiuse in involucri sigillabili (ad esempio, calotte o contenitori).

Non è in ogni caso necessaria la blindatura dei suddetti terminali di uscita.

L'apertura dei dispositivi anti-frode (ad esempio per sostituzione di un inverter guasto) può essere effettuata anche senza l'intervento del personale del predetto gestore. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il soggetto responsabile comunica al gestore di rete o Gestore contraente, tramite fax e/o e-mail (con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'art. 14, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), la necessità di eseguire l'intervento con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete o Gestore contraente provvede quanto prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, senza alcun costo, a carico del soggetto responsabile, aggiuntivo rispetto al corrispettivo previsto dall'art. 3-*bis* della deliberazione n. 188/05.

8. Ciascuna linea elettrica che collega l'uscita di ogni apparato di conversione della potenza (direttamente o tramite un quadro elettrico di parallelo) alle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta è dotata di opportuni organi di interruzione e protezione e deve essere costituita da un unico cavo multipolare, schermato o a neutro concentrico o da cavi unipolari schermati. Il cavo è posato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma CEI 11-17 e può presentare giunzioni intermedie, solo se imposte dalla lunghezza dei singoli elementi costituenti. Non è necessaria la presenza di dispositivi anti-frode nel caso in cui le suddette giunzioni siano di tipo rigido con ripristino della continuità dello schermo metallico e/o del neutro concentrico.

9. I morsetti di ingresso delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta sono dotati di dispositivi anti-frode, secondo modalità indicate dal gestore di rete o Gestore contraente, in modo da consentirne l'apertura anche senza l'intervento del personale del predetto gestore.

Non è necessaria la blindatura dei suddetti morsetti.

Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il soggetto responsabile deve comunicare al gestore di rete o Gestore contraente, tramite fax e/o e-mail (con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'art. 14, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), la necessità di eseguire l'intervento con almeno due giorni lavorativi di anticipo sull'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete o Gestore contraente provvede quanto prima al ripristino dei dispostivi anti-frode, senza alcun costo, a carico del soggetto responsabile, aggiuntivo rispetto al corrispettivo previsto dall'art. 3-*bis* della deliberazione n. 188/05.

L'installazione dei dispositivi anti-frode di cui al presente punto 9 è effettuata dal gestore di rete o Gestore contraente solo nei casi in cui non sia già prevista, dalla normativa vigente, in capo agli Uffici tecnici di finanza (UTF).

07A00051

DELIBERAZIONE 28 novembre 2006.

Definizione dei corrispettivi per l'anno termico dello stoccaggio 2006-2007, ai fini della reintegrazione degli stoccaggi strategici, di cui all'articolo 15, comma 10, della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione n. 265/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 novembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto 26 settembre 2001);

il decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2006 (di seguito: decreto 4 agosto 2006);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto 29 settembre 2006);

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dalla delibera dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: delibera n. 119/05);

la delibera dell'Autorità 30 gennaio 2006, n. 21/06 (di seguito: delibera n. 21/06);

Considerato che:

l'art. 15, comma 10, della delibera n. 119/05 prevede, tra l'altro, che l'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico debba reintegrare la quantità prelevata destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate e:

a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;

b) nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantità aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ;

l'art. 15, comma 11, della delibera n. 119/05 prevede che l'Autorità fissi annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il 31 gennaio di ogni anno;

la delibera n. 21/06 ha fissato per l'anno termico dello stoccaggio 2005-2006 i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della delibera n. 119/05;

il decreto 4 agosto 2006 stabilisce all'art. 1, comma 6, che per il periodo invernale 13 novembre 2006-31 marzo 2007, i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della delibera n. 119/05 siano fissati entro il 30 novembre 2006 e che i medesimi corrispettivi si applichino ai casi di mancato rispetto degli obblighi di massimizzazione delle importazioni e delle quote di interrompibilità delle forniture di cui agli articoli 1, comma 4, e 2, comma 4 del medesimo decreto;

l'art. 2, comma 6, lettera *c)*, del decreto 29 settembre 2006 stabilisce che l'Autorità, ai fini dello svolgimento dell'attività di fornitore grossista di ultima istanza e fino all'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, determina corrispettivi non penalizzanti per l'eventuale utilizzo di stoccaggio strategico nel corso del ciclo di erogazione 2006-2007;

Considerato che:

i valori dei corrispettivi di reintegrazione degli stoccaggi stabiliti con delibera n. 21/06 rispondevano all'esigenza di scoraggiare l'utilizzo delle riserve strategiche, riequilibrandone il costo rispetto agli elevati prezzi registrati nell'inverno 2005-2006 anche sui mercati internazionali;

i prezzi attesi nazionali ed internazionali per l'imminente stagione invernale si mantengono su quotazioni elevate;

Ritenuto necessario:

confermare, anche per l'anno termico dello stoccaggio 2006-2007, i valori dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici fissati con la delibera n. 21/06, in coerenza sia con lo scenario di prezzi in Italia e sui mercati internazionali, sia con la rinnovata esigenza di mantenere un adeguato incentivo alla preservazione del gas detenuto a fini di stoccaggio strategico;

Ritenuto opportuno:

rimandare a successivo provvedimento, in cui verranno definite dall'Autorità le modalità di riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dal fornitore grossista di ultima istanza secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto 29 settembre 2006, anche la definizione di corrispettivi non penalizzanti per l'eventuale utilizzo di stoccaggio strategico nel corso del ciclo di erogazione 2006-2007 da parte del medesimo fornitore grossista di ultima istanza di cui al medesimo art. 2, comma 6;

Delibera:

1. Di confermare, per l'anno termico dello stoccaggio 2006-2007, i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della delibera n. 119/05, come fissati dalla delibera n. 21/06, pari a:

a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001:

19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *a)* del sopra citato articolo, applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato;

17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *a)* del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato;

b) nel caso di utilizzo non autorizzato, ovvero di quantità aggiuntive non autorizzate, ai sensi del decreto 26 settembre 2001:

19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *b)* del sopra citato articolo applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato;

17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *b)* del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato, al quale si applica l'ulteriore decurtazione pari a 3,5 euro/GJ di cui alla medesima lettera *b)*.

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 28 novembre 2006

Il presidente: ORTIS

07A00049

DELIBERAZIONE 30 novembre 2006.

Proroga dei termini per l'entrata in vigore della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, allegato *A* alla deliberazione 19 luglio 2006, n. 152, e dei termini per l'abrogazione della deliberazione 16 marzo 2000, n. 55. (Deliberazione n. 267/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 novembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti;

la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 55/00 (di seguito: deliberazione n. 55/00);

la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2004, n. 107/04;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06 (di seguito: deliberazione n. 152/06);

la comunicazione di AEM S.p.A. in data 21 settembre 2006, protocollo Autorità 023422 del 25 settembre 2006;

la comunicazione di Federutility in data 9 novembre 2006, protocollo Autorità 028133 del 10 novembre 2006;

la comunicazione di Assoelettrica in data 17 novembre 2006, protocollo Autorità 029041 del 22 novembre 2006;

Considerato che:

con deliberazione n. 152/06 l'Autorità ha approvato la direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità (di seguito: Direttiva per la trasparenza);

la deliberazione n. 152/06 ha fissato al 1º gennaio 2007 l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza ed il termine entro il quale gli esercenti il servizio di vendita di energia elettrica devono adeguare i documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica alle prescrizioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 152/06;

la deliberazione n. 152/06 abroga, a decorrere dal 1º gennaio 2007, la deliberazione n. 55/00, che si intende sostituita dall'Allegato A alla deliberazione n. 152/06;

alcuni esercenti il servizio di vendita, anche tramite le proprie associazioni di categoria, hanno richiesto chiarimenti su aspetti applicativi della Direttiva per la trasparenza ed hanno evidenziato la ristrettezza dei tempi di entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza in ragione delle conseguenti e necessarie implementazioni per l'adeguamento dei propri sistemi informativi;

in risposta alle richieste di cui sopra sono stati forniti chiarimenti da parte dell'Autorità a mezzo di apposita pubblicazione sul proprio sito internet, nell'area denominata «Elettricità», «COMUNICATI E CHIARIMENTI»;

gli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato libero hanno segnalato, in aggiunta, alcune criticità in ordine alla non immediata disponibilità sia dei dati relativi alle letture del gruppo di misura in base a cui vengono attribuiti i consumi ai clienti finali, al fine dell'inserimento nel documento di fatturazione delle informazioni previste all'art. 4, comma 4.1, lettera *b)* e all'art. 15 della Direttiva per la trasparenza, sia dei corrispettivi per l'uso delle reti, al fine dell'inserimento nel documento di fatturazione delle informazioni previste all'art. 6, comma 6.1 e all'art. 7, comma 7.4, lettera *a)* della Direttiva per la trasparenza, in relazione alle opzioni tariffarie di distribuzione applicate ed in mancanza della previsione in capo ai distributori dell'obbligo di trasmettere i relativi dati;

è necessario definire obblighi in tema di flussi informativi intercorrenti tra distributori ed esercenti il servizio di vendita ai clienti finali del mercato libero, al fine di consentire agli esercenti il servizio di vendita il corretto adempimento di quanto previsto, in particolare, all'art. 4, comma 4.1, lettera *b)*, all'art. 6, comma 6.1, all'art. 7, comma 7.4, lettera *a)* e all'art. 15 della Direttiva per la trasparenza;

Ritenuto che:

sia opportuno prorogare al 1º aprile 2007 il termine per l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, allegato *A* alla deliberazione n. 152/06, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali che alla data odierna sono clienti del mercato vincolato come definiti dall'art. 1, lettera *e)*, della stessa Direttiva per la trasparenza e, conseguentemente, prorogare i termini per l'abrogazione della deliberazione n. 55/00;

sia opportuno prorogare al 1º luglio 2007 il termine per l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, allegato *A* alla deliberazione n. 152/06, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali del mercato libero — come definiti dall'art. 1, lettera d. della stessa Direttiva per la trasparenza — e comunque stabilire che in relazione ai medesimi clienti essa entri in vigore solo a seguito della definizione, da parte dell'Autorità, degli obblighi in tema di flussi informativi — necessari al corretto adempimento di quanto previsto, in particolare, all'art. 4, comma 4.1, lettera *b)*, all'art. 6, comma 6.1, all'art. 7, comma 7.4, lettera *a)* e all'art. 15 della Direttiva per la trasparenza — intercorrenti tra distributori ed esercenti il servizio di vendita ai medesimi clienti;

Delibera:

1. Di prorogare al 1º aprile 2007 il termine per l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, Allegato A alla deliberazione n. 152/06, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali che alla data odierna sono clienti del mercato vincolato, come definiti dall'art. 1, lettera *e.* della stessa Direttiva per la trasparenza.

2. Di abrogare, a decorrere dal 1º aprile 2007, la deliberazione n. 55/00.

3. Di prorogare al 1º luglio 2007 il termine per l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, Allegato A alla deliberazione n. 152/06, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali del mercato libero — come definiti dall'art. 1, lettera d. della stessa Direttiva per la trasparenza — e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla definizione, da parte dell'Autorità, degli obblighi in tema di flussi informativi — necessari al corretto adempimento di quanto previsto, in particolare, all'art. 4, comma 4.1, lettera *b)*, all'art. 6, comma 6.1, all'art. 7, comma 7.4, lettera *a.* e all'art. 15 della Direttiva per la trasparenza — intercorrenti tra distributori ed esercenti il servizio di vendita ai medesimi clienti.

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 30 novembre 2006

Il presidente: ORTIS

07A00050

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2006.

Disposizioni in materia di tariffe per i servizi di misura e di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato e in materia di opzioni ulteriori domestiche, per l'anno 2007. Modificazioni del Testo integrato approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 275/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 dicembre 2006.

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/05);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04), nonché la relativa relazione tecnica;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/2004, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04 (di seguito: deliberazione n. 135/04);

la deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2005, n. 153/05 (di seguito: deliberazione n. 153/05);

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05 (di seguito: deliberazione n. 202/05);

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 287/05 (di seguito: deliberazione n. 287/05);

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06 (di seguito: deliberazione n. 126/06);

la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito: deliberazione n. 203/06);

il documento per la consultazione 12 novembre 2003, recante «Determinazione del costo riconosciuto per l'erogazione dei servizi di trasporto di misura e di vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 1° gennaio 2004-31 dicembre 2007»;

il documento per la consultazione 7 marzo 2005, recante «Interventi per la diffusione presso le utenze domestiche di tariffe e opzioni tariffarie che prevedano prezzi dell'energia elettrica differenziati su due o più raggruppamenti orari e regolazione dell'offerta ai clienti domestici di "garanzie di origine" dell'energia elettrica da fonti rinnovabili»;

il documento per la consultazione 26 luglio 2006, recante «Proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione», Atto n. 23/06;

il documento di ricognizione diffuso dalla Direzione energia elettrica dell'Autorità il 3 agosto 2006, recante «Ricognizione in prospettiva della liberalizzazione del servizio di vendita di energia elettrica a tutti i clienti finali per l'acquisizione di elementi utili allo studio dei relativi regimi di tutela».

Considerato che:

con riferimento alle componenti tariffarie destinate alla remunerazione del servizio di misura e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato non sono previsti meccanismi automatici di aggiornamento annuale;

secondo quanto indicato al punto 13.2 della relazione tecnica della deliberazione n. 5/04, l'Autorità ha previsto di verificare su base annuale la congruità delle componenti tariffarie di cui al precedente punto, anche al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza;

con deliberazione n. 153/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'aggiornamento delle componenti tariffarie per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;

le componenti tariffarie destinate alla remunerazione del servizio di misura sono state determinate sulla base di una modalità di riconoscimento dei costi coerenti con quanto previsto per il servizio di distribuzione, includendo una stima degli investimenti netti effettuati negli anni 2002 e 2003;

negli anni 2003, 2004 e 2005 sono stati effettuati massicci interventi di sostituzione su tutto il territorio nazionale dei misuratori elettromeccanici in bassa tensione con contatori elettronici;

la sostituzione dei misuratori di cui al precedente punto è stata effettuata solo da alcune delle maggiori imprese di distribuzione;

nell'ambito del processo di liberalizzazione del settore elettrico, si sta realizzando la progressiva riduzione

del numero dei clienti che continuano ad approvvigionarsi nel mercato vincolato, in primo luogo in relazione alle utenze connesse in media e alta tensione;

il corrispettivo a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato è stato dimensionato sulla base del numero di clienti che si approvvigionavano nel medesimo mercato vincolato all'inizio del periodo regolatorio e, pertanto, con il contrarsi del numero di clienti vincolati, potrebbe non essere assicurata la copertura dei costi sottostanti il servizio;

gli effetti di cui al punto precedente, per gli anni 2005 e 2006, si stimano essere stati compensati dal mancato aggiornamento della corrispondente componente tariffaria;

la corretta allocazione e quantificazione dei costi di commercializzazione è essenziale affinché non vengano introdotte distorsioni tariffarie nel processo di liberalizzazione del settore elettrico;

sia l'investimento in contatori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione, sia la riduzione dei clienti vincolati, dovrebbero consentire recuperi di produttività anche maggiori di quelli previsti per il servizio di distribuzione, ma che si manifestano completamente solo con alcuni anni di ritardo, per la necessità di razionalizzare le risorse prima impiegate in tali attività;

ai sensi degli articoli 15 e 26 del Testo integrato la quota parte delle componenti ρ_1, ρ_3, σ_1, σ_2 e σ_3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti, relativi al servizio di distribuzione, è aggiornata applicando:

il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;

il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

mentre la quota parte delle medesime componenti ρ_1, ρ_3, σ_1, σ_2 e σ_3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito, è aggiornata applicando:

il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

con deliberazione n. 203/06 l'Autorità ha rinviato l'aggiornamento delle tariffe D1, D2, D3, in vista della revisione, per l'anno 2007, delle componenti tariffarie a remunerazione del servizio di misura e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;

con la medesima deliberazione n. 203/06 l'Autorità ha sospeso la proposta delle opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2007;

ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 239/04, dall'1° luglio 2007 l'attività di vendita dell'energia elettrica sarà libera anche in relazione alle utenze domestiche;

nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06 è inclusa la revisione del sistema tariffario previsto per la generalità delle utenze domestiche in bassa tensione, da attuarsi entro il 1° luglio 2007.

Ritenuto che sia opportuno:

aggiornare i corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato in coerenza con il meccanismo previsto per l'aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di distribuzione; e che a tal fine si debba tener conto di quanto deciso in relazione all'aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di distribuzione con le deliberazioni n. 135/04, n. 202/05 e n. 203/06;

tener conto, ai fini dell'aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura degli investimenti netti effettuati, nel corso degli anni 2002 2003, 2004 e 2005, eccedenti quelli già precedentemente riconosciuti, nonché del mancato aggiornamento dei medesimi corrispettivi negli anni 2005 e 2006 e della conseguente mancata remunerazione del capitale investito;

prevedere che il riconoscimento della remunerazione del capitale investito connessa ai maggiori investimenti per l'installazione dei misuratori elettronici e dei relativi sistemi di telegestione alla utenze in bassa tensione sia previsto esclusivamente per le imprese che hanno effettuato tali investimenti;

nel rispetto del vincolo di unicità della tariffa a livello nazionale previsto dalla legge n. 481/95, la finalità di cui al precedente punto sia perseguita attraverso un idoneo meccanismo perequativo;

avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di perequazione del servizio di misura in bassa tensione nell'anno 2007;

aggiornare le componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato tenendo conto delle dinamiche di passaggio al mercato libero dei clienti finali;

provvedere all'aggiornamento per l'anno 2007 delle tariffe D1, D2, D3, destinate alle utenze domestiche in bassa tensione;

in vista della revisione del sistema tariffario previsto per la generalità delle utenze domestiche in bassa tensione, da attuarsi entro il 1° luglio 2007:

prorogare fino al 30 giugno 2007 la validità delle opzioni ulteriori domestiche approvate per l'anno 2006, facendo salva la possibilità per gli esercenti di sospendere la proposta delle medesime opzioni, ovvero di modificarle in relazione ai valori delle tariffe D1, D2 e D3 in vigore dal 1° gennaio 2007;

non prevedere la possibilità di proporre nuove opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2007;

rinviare ad un successivo provvedimento, da emanarsi nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06, la definizione dei criteri e delle modalità per l'ulteriore diffusione tra le utenze domestiche di strutture tariffarie articolate su due o più raggruppamenti orari, anche successivamente al 1° luglio 2007;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato), integrate come segue:

opzioni ulteriori domestiche sono le opzioni ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 25.1 del Testo integrato;

opzioni ulteriori domestiche biorarie sono le opzioni ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, che prevedono corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica differenziati su due fasce orarie.

Art. 2.

Modificazioni del Testo integrato

1. All'art. 24, dopo il comma 24.8, è aggiunto il seguente comma:

«24.9 Nell'anno 2007, una quota parte dell'elemento σ_1*(mis)*, pari a 239,28 centesimi di euro per punto di prelievo per anno, è destinata alla remunerazione degli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione realizzati nel periodo fino al 31 dicembre 2005. Tale quota parte è esclusa dal calcolo della componente RA di cui al comma 48.1, per l'anno 2007».

2. Al comma 39.1 del Testo integrato le parole «tabella 18» sono sostituite con le parole «tabella 18.1».

3. Dopo il comma 39.1 del Testo integrato è inserito il seguente comma:

«39.2 In relazione alle componenti MIS1 e MIS3 di cui al precedente comma applicate alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere *b)* e *c)* per l'anno 2007, l'impresa distributrice accantona una quota parte delle medesime, come fissata nella tabella 18.2, destinata alla remunerazione degli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione realizzati nel periodo fino al 31 dicembre 2005.».

Art. 3.

Aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di misura e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per l'anno 2007

1. La tabella 9 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 9 allegata al presente provvedimento.

2. La tabella 18 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con le tabelle 18.1 e 18.2 allegate al presente provvedimento.

Art. 4.

Aggiornamento delle componenti tariffarie delle tariffe domestiche per l'anno 2007

1. La tabella 13 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 13 allegata al presente provvedimento.

2. Le tabelle 14, 15 e 16 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite con le tabelle 14, 15 e 16 allegate al presente provvedimento.

Art. 5.

Opzioni ulteriori domestiche per il periodo 1º gennaio-30 giugno 2007

1. Salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo, la validità delle opzioni tariffarie ulteriori domestiche di cui all'art. 4, comma 1, della deliberazione n. 287/05, è estesa al 30 giugno 2007.

2. Salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo, le opzioni ulteriori domestiche biorarie proposte dagli esercenti di cui all'art. 4, comma 2, della deliberazione n. 287/05, sono ammesse ai meccanismi di perequazione delle opzioni ulteriori domestiche biorarie di cui al comma 48.1 del Testo integrato per il periodo 1º gennaio 2007-30 giugno 2007.

3. Gli esercenti possono sospendere, a valere dal 1º gennaio 2007, l'offerta delle opzioni ulteriori domestiche di cui al comma 1 del presente articolo, previa comunicazione all'Autorità da effettuarsi entro e non oltre il 29 dicembre 2006.

4. Gli esercenti, entro e non oltre il 29 dicembre 2006, possono proporre la modifica delle opzioni ulteriori domestiche di cui al comma 1, a valere dal 1º gennaio 2007, limitatamente alle componenti proposte in alternativa alle componenti τ_1 (D2), τ_2 (D2) e τ_3 (D2) ovvero alle componenti τ_1 (D3), τ_2 (D3) e τ_3 (D3).

5. La verifica e approvazione delle proposte di modifica di cui al comma 4 del presente articolo è effettuata dall'Autorità nei termini e secondo le modalità di cui al comma 4.3 del Testo integrato.

6. Decorsi i termini di cui ai commi 3 e 4, la sospensione, ovvero la modificazione delle opzioni ulteriori domestiche è consentita nei limiti previsti dall'art. 4 del Testo integrato.

Art. 6.

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di perequazione della remunerazione riconosciuta al servizio di misura in bassa tensione nell'anno 2007

1. È avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di perequazione della remunerazione riconosciuta al servizio di misura dell'energia elettrica nell'anno 2007.

2. Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma:

a) sono convocati, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, incontri con i soggetti interessati e con le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

b) sono istituiti, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati;

c) sono resi disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti in materia.

3. Il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzato a garantire che la remunerazione connessa agli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione sia riconosciuta esclusivamente alle imprese distributrici che hanno realizzato tali investimenti nel periodo fino al 31 dicembre 2005. A tal fine sono, tra l'altro, condotte analisi di dettaglio sugli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione dichiarati dalle imprese distributrici.

4. Il direttore responsabile della Direzione tariffe dell'Autorità procede:

a) allo svolgimento delle attività conoscitive ed istruttorie per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3 del presente articolo;

b) alle convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento;

c) alla predisposizione di documenti per la consultazione e di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente provvedimento entrano in vigore dal 1º gennaio 2007.

2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione, salvo quanto disposto al precedente comma 1.

3. L'allegato «A» alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento nonché di quelle precedentemente previste dalla deliberazione n. 203/06, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità successivamente al 1º gennaio 2007.

Milano, 5 dicembre 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

Tabella 9: Componenti *COV*

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		*COV1* centesimi di euro/punto di prelievo per anno	*COV3* centesimi di euro/kWh
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,01
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	328,25	-
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,01
lettera e)	Altre utenze in media tensione	7.169,25	-
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	351.779,81	-

Tabella 13: Componenti della tariffa D1

Componenti della tariffa D1								
componente σ1				componente σ2	componente σ3			
mis	cot	cov	totale		trasm	dis AT	dis MT	totale
centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kW per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh
1.875,15	1.148,03	214,19	3.237,37	1.386,24	0,36	0,11	0,86	1,33

Tabella 14 - Componente τ3 della tariffa D2

Scaglioni di consumo (kWh/anno) da	fino a	Componente τ3 (centesimi di euro/kWh)
0	900	-
901	1800	1,90
1801	2640	4,11
2641	3540	11,08
3541	4440	9,21
oltre 4440		4,11

Tabella 15 - Componenti τ1 e τ2 della tariffa D2

Componente τ1 (centesimi di euro/punto di prelievo per anno)	Componente τ2 (centesimi di euro/kW per anno)
240	732

Tabella 16 - Componenti τ1, τ2 e τ3 della tariffa D3

Componente τ1 (centesimi di euro/punto di prelievo per anno)	Componente τ2 (centesimi di euro/kW per anno)	Componente τ3 (centesimi di euro/kWh)
2.988	1.548	4,11

Tabella 18.1: Componenti MIS

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		*MIS1* centesimi di euro/punto di prelievo per anno	*MIS3* centesimi di euro/kWh
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica		0,11
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	2.818,88	
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica		0,06
lettera e)	Altre utenze in media tensione	53.710,27	
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	2.635.446,38	

Tabella 18.2: Componenti MIS destinate alla remunerazione degli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione realizzati nel periodo fino al 31 dicembre 2005

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		*MIS1* centesimi di euro/punto di prelievo per anno	*MIS3* centesimi di euro/kWh
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica		0,01
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	359,71	
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica		
lettera e)	Altre utenze in media tensione		
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione		

07A00048

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Quilmes (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis)

Il sig. Vincenzino Ugo Vezzato, Vice Console onorario in Quilmes (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in La Plata degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in La Plata della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Quilmes;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in La Plata delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Quilmes;

e) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in La Plata;

f) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Quilmes e di quello delle firme delle autorità locali;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in La Plata competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Quilmes, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in La Plata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il direttore generale per il personale
MASSOLO

07A00071

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18050-XV.J(4149) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «W1249F (d.f.: W1249F Pirotecnica Allevi di Daziani C.)» (massa netta g 949,00) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18047-XV.J(4148) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «W1249E (d.f.: W1249E Pirotecnica Allevi di Daziani C.)» (massa netta g 949,00) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18046-XV.J(4147) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «W1249D (d.f.: W1249D Pirotecnica Allevi di Daziani C.)» (massa netta g 997,50) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18043-XV.J(4146) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «W1249C (d.f.: W1249C Pirotecnica Allevi di Daziani C.)» (massa netta g 1.291,50) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18041-XV.J(4145) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «W1249B (d.f.: W1249B Pirotecnica Allevi di Daziani C.)» (massa netta g 1.291,50) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10969-XV.J(4059) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1340-5 (d.f.: LH1340-5 Pirotecnica Allevi di Daziani C.)» (massa netta g 639,50) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10968-XV.J(4058) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1339-5 (d.f.: «LH1339-5 Pirotecnica Allevi di Daziani C.)» (massa netta g 639,50) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A12102

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cipralium»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1427 del 14 dicembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti S.p.a. (codice fiscale n. 00761810506) con sede legale e domicilio fiscale in vicolo Dé Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Medicinale: CIPRALIUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 036675015 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036675027 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036675039 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

È ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale n. 04827870967) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12096

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone Deafarma».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1428 del 18 dicembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Deafarma S.r.l. (codice fiscale 12600720150) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Cadorna Luigi, 11 - 20123 Milano.

Medicinale: CEFTRIAXONE DEAFARMA.

Confezione:

A.I.C. n. 035906015 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 035906027 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 035906039 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 035906041 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 035906054 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

È ora trasferita alla società: Fresenius Kabi Italia S.r.l. (codice fiscale n. 03524050238) con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala - Verona.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in CEFTRIAXONE KABI.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12095

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viruserol»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1429 del 18 dicembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Consumer Health S.p.a., (codice fiscale n. 00687350124), con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Medicinale: VIRUSEROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 024406011 - pomata 30 g (sospesa);

A.I.C. n. 024406023 - «1% pomata» 1 tubo da 10 g (sospesa).

È ora trasferita alla società: Merz Italia S.r.l., (codice fiscale n. 04935110967), con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 16 - 20121 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12101

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Propofol IBI».

Estratto provvedimento UPC/R/51/2006 del 19 dicembre 2006

Specialità medicinale: PROPOFOL IBI.

Confezioni:

A.I.C. n.034407015/M - 10 mg/ml 1 fiala 20 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407027/M - 10 mg/ml 5 fiale 20 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407039/M - 10 mg/ml 10 fiale 20 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407041/M - 10 mg/ml 1 flacone 50 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407054/M - 10 mg/ml 5 flaconi 50 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407066/M - 10 mg/ml 10 flaconi 50 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407078/M - 10 mg/ml 1 flacone 100 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407080/M - 10 mg/ml 5 flaconi 100 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407092/M - 10 mg/ml 10 flaconi 100 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407104/M - 20 mg/ml 10 fiale da 20 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407116/M - 20 mg/ml 5 fiale 20 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407128/M - 20 mg/ml 1 fiala 20 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407130/M - 20 mg/ml 1 flacone 50 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407142/M - 20 mg/ml 5 flaconi 50 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407155/M - 20 mg/ml 10 flaconi 50 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407167/M - 20 mg/ml 1 flacone 100 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407179/M - 20 mg/ml 5 flaconi 100 ml emulsione iniettabile;

A.I.C. n.034407181/M - 20 mg/ml 10 flaconi 100 ml emulsione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini-S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0285/001-002/N001.

Tipo di Modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12099

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Bio Insulin».

Estratto provvedimento UPC/II/2709 del 21 dicembre 2006

Specialità medicinale: BIO INSULIN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Lilly Deutschland Gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/30/28,29,32,41,42,45,48,49,52/W036

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12100

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Nomina di un componente dell'Ufficio del Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna

Si comunica che con decreto n. 47/2006/Pres. del 28 dicembre 2006, la rag. Laura Zauli è stata nominata componente dell'ufficio del Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna.

Il testo del relativo decreto è consultabile sul sito del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria: www.giustizia-tributaria.it

07A00127

CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI DI AOSTA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2006, n. 150 si comunica che l'impresa sottoindicata, assegnataria del marchio di identificazione n. 16 AO, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso dal 17 novembre 2006 e, con determinazione dirigenziale n. 232 del 12 dicembre 2006 della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 con efficacia a decorrere dal 17 novembre 2006.

Numero marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni consegnati
24 AO	Rapino Vincenzo	Via Valdigne, 62 Morgex (AO)	2

06A11930

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-007) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.